

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO
SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ID 2860**

CAPITOLATO TECNICO GENERALE

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	Acronimi.....	3
1.2	Definizioni.....	4
2	CONTESTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
2.1	Contesto strategico.....	6
2.2	Linee Guida, Standard e Normativa di riferimento.....	7
2.3	Previsioni relative alla cybersicurezza	9
2.4	Previsioni relative agli eventuali servizi cloud offerti a supporto delle prestazioni contrattuali.....	9
2.4.1	Qualificazione/Adeguamento	10
2.4.2	Exit strategy e grace period.....	11
2.4.3	Perdita della qualificazione/adequatezza	12
2.5	Previsioni relative all'Intelligenza Artificiale.....	12
2.6	Responsabilità ed obblighi dei fornitori.....	12
2.7	Sintesi delle principali previsioni della <i>lex specialis</i> rivolte a Piccole e Medie Imprese e alle Start-Up	13
3	RAZIONALI PER L'UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO	14
4	LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	14
5	DURATA.....	16
6	MODELLO DI FUNZIONAMENTO	16
6.1	Prima fase e modalità di suddivisione e rilascio del massimale contrattuale.....	16
6.2	Seconda fase – Modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi	19
6.2.1	Identificazione del Fornitore	19
6.2.1.1	Ordine di rotazione	19
6.2.1.2	Meccanismo temporale.....	20
6.2.1.3	Periodi di Riciclo	21
6.2.2	RPF (Richiesta Preliminare di Fornitura).....	22
6.2.2.1	Indicatori di digitalizzazione	23
6.2.3	Accettazione/Rifiuto della RPF (Richiesta Preliminare di Fornitura)	24
6.2.4	Piano Operativo.....	25
6.2.5	Contratto Esecutivo	26
7	GOVERNANCE DELL'ACCORDO QUADRO	30
7.1	Aspetti organizzativi di carattere generale	30
7.1.1	Requisiti di qualità.....	30
7.1.2	Risorse impiegate	31
7.1.3	Reportistica da inviare a Consip inerente alla fase esecutiva.....	31
7.2	Ruoli di coordinamento richiesti.....	32
7.2.1	Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC).....	32
7.2.2	Responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi	34

1 PREMESSA

La presente iniziativa è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento di Servizi applicativi in ottica cloud per le Pubbliche Amministrazioni Centrali.

Il presente documento ha lo scopo di descrivere il contesto di riferimento, il funzionamento del suddetto Accordo Quadro e le modalità di utilizzo dello stesso da parte delle Amministrazioni, nonché di fornire indicazioni in merito a specifici requisiti richiesti per l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Il presente documento è integrato dal Capitolato Tecnico Speciale, che disciplina i contenuti di dettaglio e i requisiti minimi delle prestazioni, in termini di aspetti tecnici, qualitativi e livelli di servizio.

Per agevolare la lettura del presente documento e del Capitolato Tecnico Speciale vengono riportati di seguito gli acronimi e le definizioni più frequentemente utilizzati nell'ambito di tali documenti.

1.1 Acronimi

ACRONIMO	SIGNIFICATO
ACN	Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
AI	Intelligenza Artificiale
AI-ACT	Artificial Intelligence Act - Regolamento UE 2024/1689
API	Application Programming Interface
AQ	Accordo Quadro
BI	Business Intelligence
CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale
CONSIP	Consip S.p.A.
CSP	Cloud Service Provider
DL	Deep Learning (Apprendimento Profondo)
eIDAS	electronic IDentification Authentication and Signature - Regolamento UE 2014/910 (eIDAS) e s.m.i. nonché Regolamento UE 2024/1183 (eIDAS 2),
ESB	Enterprise Service Bus
F/OSS	Free and Open-Source Software
FP, PF	Punto Funzione
GDPR	General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679
GP, gg/pp	giorno/i persona
HTTP	HyperText Transport Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
IaaS	Infrastructure as a Service
ICT	Information and Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
LLM	Large Language Model
MAC	Manutenzione Correttiva
MAD	Manutenzione Adeguata
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
MEV	Manutenzione Evolutiva
ML	Machine Learning
NIS2	Network and Information Security - Regolamento UE 2024/2690 e Direttiva UE 2022/2555
NLP	Natural Language Processing
NLU	Natural Language Understanding

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – ID 2860

Capitolato Tecnico Generale

PaaS	Platform as a Service
PA	Pubblica Amministrazione
PAC	Pubblica Amministrazione Centrale
PAL	Pubblica Amministrazione Locale
PDND	Piattaforma Digitale Nazionale Dati
PMO	Project Management Office
PNC	Piano Nazionale degli Investimenti Complementari
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
POC	Proof of Concept (Prototipo dimostrativo)
PSN	Polo Strategico Nazionale
PT	Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
RAG	Retrieval Augmented Generation (Generazione aumentata dalla ricerca)
SaaS	Software as a Service
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SEND	Servizio Notifiche Digitali
SPC	Sistema Pubblico di Connettività
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale

1.2 Definizioni

Accordo Quadro/AQ: l'Accordo Quadro stipulato tra il/i Fornitore/i aggiudicatario/i e Consip S.p.A. all'esito della procedura di gara di prima fase, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti Esecutivi da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro

Aggiudicatario/Fornitore: se non diversamente indicato va inteso ciascuno degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro

Amministrazione aggiudicatrice: Consip S.p.A.

Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i: le Stazioni Appaltanti, nonché gli altri soggetti che, ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto al successivo capitolo 3, sono legittimati ad affidare Contratti Esecutivi nell'ambito del presente Accordo Quadro

Capitolato Tecnico Generale: il presente documento che definisce il funzionamento e le modalità di utilizzo dell'AQ

Capitolato Tecnico Speciale: il documento che integra il presente documento, relativo ai servizi applicativi in ottica cloud, che disciplina i contenuti di dettaglio e i requisiti minimi, in termini di quantità, qualità e livelli di servizio

Closing Time: periodo di 2 mesi durante il quale, il Fornitore pur non potendo più ricevere richieste preliminari di fornitura (come di seguito definite), potrà portare a termine l'iter finalizzato al perfezionamento dei contratti esecutivi relativi a richieste preliminari di fornitura ricevute in costanza di quota e non ancora contrattualizzati

Contratto Esecutivo/di Fornitura: il contratto avente ad oggetto i servizi applicativi in ottica cloud di cui all'Accordo Quadro, costituito dall'Ordine di Fornitura inviato a Sistema e dai rispettivi allegati

Decadenza (della richiesta preliminare di fornitura e/o dell'ordine di fornitura, come di seguito definiti): espunzione della richiesta preliminare di fornitura e/o dell'ordine di fornitura dal perimetro dell'Accordo Quadro, con conseguente recupero del valore corrispondente di massimale

Erosione Potenziale: erosione del massimale dell'Accordo Quadro calcolata sulla base delle richieste preliminari di fornitura (come di seguito definite)

Erosione Effettiva: erosione del massimale dell'Accordo Quadro calcolata sulla base dei Contratti

Esecutivi perfezionati

Mese: ai fini del calcolo della durata contrattuale e dei meccanismi di cui al capitolo 6 e relativi paragrafi e sottoparagrafi, si intende un periodo di 30 giorni

Ordine di Fornitura: l'ordine diretto inviato dall'Amministrazione, attraverso il Sistema, nei confronti dell'aggiudicatario individuato nel rispetto delle regole previste nel presente documento

Richiesta Preliminare di Fornitura o RPF: richiesta preliminare inviata dall'Amministrazione, attraverso il Sistema, nei confronti dell'aggiudicatario individuato nel rispetto delle regole previste nel presente documento, contenente il Piano dei Fabbisogni.

Periodo di Riciclo: periodo temporale destinato a consentire la completa Erosione Potenziale dell'Accordo Quadro, che sarà attivato nei casi e con le modalità descritte nel presente documento

Periodo di Sprint: periodo di un Mese, al quale sarà vincolato ciascun Fornitore con le modalità e nei casi descritti nel presente documento, finalizzato a consentire il rapido passaggio da una quota (come di seguito definita) all'altra;

Piano dei Fabbisogni: il documento preliminare inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto nel presente documento, nel quale dovranno essere riportate, tra l'altro, le specifiche esigenze dell'Amministrazione

Piano Operativo: il documento, inviato dal Fornitore all'Amministrazione, contenente la traduzione operativa dei fabbisogni espressi dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni

Prodotto/deliverable della fornitura: tutto ciò che viene realizzato dal Fornitore. Comprende tutta la documentazione contrattuale e gli artefatti (qualunque prodotto che viene realizzato durante lo sviluppo software) come definiti nell'Appendice "Indicatori di qualità"

Quota: quota parte di massimale dell'Accordo Quadro destinata a ciascun Fornitore

Sistema: il Sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto/Negoziazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione

Tranche: quota parte di massimale, che viene messa progressivamente a disposizione delle Amministrazioni nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

Ulteriore Tranche: plafond aggiuntivo che potrà essere attivato in caso di completa Erosione Effettiva del valore dell'intero Accordo Quadro entro la fine del ventisettesimo Mese di durata dell'Accordo Quadro.

Si precisa che, laddove, nel presente documento, ai paragrafi 2.3, 2.4.1, tutti i paragrafi di cui al capitolo 6, 7.1.1, 7.1.3 e 7.2.1, si fa riferimento a "penale" o "penali", si intende la penale di cui all'art. 13, comma 8, dell'Accordo Quadro.

2 CONTESTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Contesto strategico

Il **Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione** (di seguito *Piano Triennale*) rappresenta uno strumento dinamico e in costante evoluzione. Concepito come documento "in progress", il Piano viene aggiornato annualmente nel corso del triennio di riferimento (2024–2026), offrendo un indirizzo strategico sempre più orientato all'utente finale e un supporto concreto alle amministrazioni nella pianificazione e gestione dei servizi digitali.

Fin dalla sua prima edizione (2017–2019), il Piano ha costituito una guida per la digitalizzazione della PA, evolvendosi in risposta alle sfide emergenti e declinando in termini pratici e operativi progressivamente le principali strategie nazionali, tra cui la **Strategia Italia Digitale 2026**. L'impulso straordinario fornito dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** ha ulteriormente accelerato l'attuazione di progetti e investimenti chiave per la trasformazione digitale.

L'edizione 2024–2026 introduce rilevanti novità sia nella struttura sia nei contenuti, con l'obiettivo di rafforzare il sostegno alle amministrazioni in tutte le fasi di implementazione dei servizi digitali.

In questo contesto, AgID svolge funzione di indirizzo strategico e governance centralizzata di tutte le iniziative, anche mediante la costituzione di organismi di coordinamento e controllo, finalizzati alla direzione strategica e tecnica delle stesse, in linea con quanto previsto dal Piano Triennale (cfr. Capitolo 2 "Il procurement per la trasformazione digitale" - "Le gare strategiche per la trasformazione digitale").

Il quadro strategico complessivo in cui si collocano le iniziative è rappresentato da:

- **Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)**, in qualità di agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio, contribuisce alla realizzazione dell'Agenda Digitale Italiana, promuovendo l'adozione delle tecnologie ICT, lo sviluppo delle competenze digitali, e favorendo la crescita economica;
- **Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD)** svolge un ruolo di regia strategica, assicurando coerenza tra gli obiettivi nazionali e l'operatività delle amministrazioni, attraverso un monitoraggio costante e un dialogo istituzionale continuo;
- **Consip** supporta l'attuazione del Piano attraverso strumenti di acquisto innovativi e flessibili, favorendo l'accesso delle amministrazioni ai servizi digitali e contribuendo alla diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate.

Le iniziative SAC (Servizi Applicativi in Ottica Cloud) si pongono come uno strumento operativo fondamentale per promuovere la diffusione di servizi digitali innovativi e inclusivi, fondati sulle più recenti tecnologie emergenti, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, semplificando l'accesso ai servizi pubblici, e rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale.

La presente edizione amplia l'offerta di servizi accessori, includendo servizi di supporto all'ambito dell'Intelligenza Artificiale, come l'analisi del dominio, la personalizzazione, l'addestramento e la verifica dei modelli, rispondendo così alla crescente esigenza delle PA di poter contare su un catalogo ampio e configurabile di servizi ICT, in grado di adattarsi alla complessità e specificità degli obiettivi istituzionali.

In questa edizione si introduce inoltre una novità importante nell'evoluzione del modello di governance: i servizi di Project Management Office (PMO) non sono previsti nell'ambito dell'iniziativa poiché verranno centralizzati nella gara **Digital Transformation**, con l'obiettivo di uniformare le attività di coordinamento e controllo dell'intero percorso di digitalizzazione dell'Amministrazione, con la possibilità di monitorare i contratti delle diverse iniziative strategiche Consip ricompresi nel medesimo *Digital Journey* (percorso completo di attuazione di una trasformazione digitale, cfr. Piano Triennale par. 1.2).

Questa scelta, che permette una supervisione più efficace e una governance più estesa sui diversi contratti dell'Amministrazione, si innesta nel contesto generale di cambiamento delineato dal Piano triennale e dai documenti di indirizzo strategico per la PA (Strategia Cloud Italia, Strategia Nazionale per l'Intelligenza Artificiale Strategia Nazionale per la Cybersicurezza), per cui l'Amministrazione beneficiaria potrà disegnare il proprio percorso di trasformazione avendo a disposizione strumenti e competenze – di natura tecnologica e non – in grado di supportarla in tutti i passaggi evolutivi verso un modello cloud native o cloud-first.

In questa ottica, tenuto conto che le attività di demand e PMO hanno lo scopo di supportare l'Amministrazione nell'organizzazione, pianificazione, controllo e coordinamento generale delle

attività afferenti ai servizi applicativi, sono previsti appositi vincoli e limiti, finalizzati a garantire la dovuta separazione tra i ruoli.

Inoltre, nell'ambito della presente gara i servizi di migrazione applicativa (re-platform e re-architect) non potranno essere utilizzati nei casi in cui l'Amministrazione abbia già individuato, nell'ambito del processo di migrazione o della propria Strategia di migrazione, il Polo Strategico Nazionale come infrastruttura cloud di destinazione.

2.2 Linee Guida, Standard e Normativa di riferimento

Si riportano di seguito le principali previsioni normative, linee guida e standard che governano la presente iniziativa.

Normativa di riferimento:

- Legge 23 settembre 2025, n. 132 – *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*;
- DPCM 30 aprile 2025 – *Disciplina dei contratti ICT connessi alla sicurezza nazionale* e s.m.i.;
- D. Legislativo 7 ottobre 2024, n. 144 – *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868*;
- Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138 – *Recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2)*;
- Legge 28 giugno 2024, n. 90 – *Rafforzamento della cybersicurezza nazionale e reati informatici*;
- Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24 del 27 giugno 2024 – *Regolamento per infrastrutture digitali e servizi cloud per la PA*;
- Regolamento (UE) 2024/1689 – *Regole armonizzate sull'intelligenza artificiale ("AI Act")*, e s.m.i. e relativa normativa nazionale applicabile;
- Regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 – *Cybersicurezza nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione*;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – *Codice dei contratti pubblici* e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, *relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 ("Data Governance Act")*;
- Circolare ACN 21 aprile 2022, n. 4336 – *Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica*;
- DPCM 17 maggio 2022 – *Strategia nazionale di cybersicurezza 2022–2026 e Piano di implementazione*;
- D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in L. 29 dicembre 2021, n. 233 – *Attuazione del PNRR e prevenzione delle infiltrazioni mafiose*;
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 200 – *Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1024 sull'apertura dei dati*;
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113 – *Rafforzamento della capacità amministrativa delle PA*;
- Legge 4 agosto 2021, n. 109 – *Istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*, conversione del D.L. 14 giugno 2021, n. 82;
- D.L. n. 77/2021 – *Governance del PNRR*;
- DPCM n. 81/2021 – *Regolamento sulle notifiche di incidenti informatici*;
- D.L. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 e D.L. 82/2021 – *Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*;
- DPCM 8 agosto 2019 – *Organizzazione e funzionamento del CSIRT italiano*;
- Regolamento (UE) 2019/881 – *ENISA e certificazione della cybersicurezza*;
- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – *Adeguamento del Codice Privacy al GDPR*;
- D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 65 – *Misure minime di sicurezza ICT per le PA*;
- Regolamento (UE) 2016/679 – *Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e relativa normativa nazionale*;
- *Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione*, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- D.Lgs. 196/2003 – Codice *in materia di protezione dei dati personali*;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – *Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)* e s.m.i.;
- DPCM 1° aprile 2008 – *Regole tecniche e di sicurezza per il Sistema Pubblico di Connettività (SPC)* – G.U. 21 giugno 2008, n. 144;
- Regolamento (UE) 2014/910 – *Regolamento eIDAS* e s.m.i.;
- Direttiva (UE) 2022/2555 – *Direttiva NIS2*;
- Piano Nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica – marzo 2017;
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 – *Accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici* e s.m.i.

Documenti di indirizzo strategico e di riferimento tecnico per la Pubblica Amministrazione:

- Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione <https://pianotriennale-ict.italia.it>;
- Strategia Cloud Italia <https://cloud.italia.it>;
- Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 e Piano di implementazione <https://www.acn.gov.it/strategia/strategia-nazionale-cybersicurezza> ;
- Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024-2026 <https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/strategia-italiana-per-l-intelligenza-artificiale-2024-2026/>
- Linee Guida AgID <https://www.agid.gov.it/it/linee-guida>;
- Guida tecnica AgID all'uso di metriche per il software applicativo sviluppato per conto delle Pubbliche Amministrazioni;
- Programma di abilitazione al Cloud (Cloud Enablement Program <https://cloud.italia.it>);
- Standard della serie ISO 25000 SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation);
- CISQ standard to automate software measurement;
- CWE/Sans Top 25 and Owasp Top 10 security weaknesses;
- OWASP SAMM (Software Assurance Maturity Model) e OWASP ASVS (Application Security Verification Standard)
- NIST CSF (Cybersecurity Framework) e SSDF e NIST SSDF (Secure Software Development Framework)
- ISO/IEC 27034 (Application Security) – principi, processi e controlli di sicurezza applicativa integrati nel ciclo di vita del software.
- ISO 9241-210:2019 - Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems;
- ISO/IEC 23894:2023 - Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management
- ISO/IEC 42001:2023 – Information technology — Artificial intelligence — Management system
- ISO/IEC 25059:2023 – Quality model for AI systems (SQuaRE);
- ISO/IEC TR 24368:2022 – Information technology — Artificial intelligence — Overview of ethical and societal concerns;
- ISO/IEC TR 24027:2021 – Information technology — Artificial intelligence (AI) — Bias in AI systems and AI aided decision making;
- ISO/IEC TR 24028:2020 – Information technology — Artificial intelligence — Overview of trustworthiness in artificial intelligence;
- ENISA – Cybersecurity of AI and Standardisation (2023)
- ENISA – Securing Machine Learning Algorithms (2021);
- Standard ECMA 262;
- le Recommendation del W3C relative al linguaggio HTML nella versione 4.01 e successive e al linguaggio XHTML nella versione 1.0 e successive;
- le Recommendation del W3C relative al linguaggio CSS nella versione 1.0 e successive;
- le Recommendation del W3C relative a linguaggi e a specifiche tecniche relative alla realizzazione di pagine, oggetti e applicazioni web, quali, ad esempio, HTTP, URI, URL, HTML, XHTML, XML, SVG, SMIL, SOAP;
- Linee Guida ACN Funzioni Crittografiche <https://www.acn.gov.it/portale/crittografia>;

- Linee Guida Operative ACN Funzioni Crittografiche <https://www.acn.gov.it/portale/isac-italia/linee-guida-operative>;
- Standard ISO 27001 ;
- Standard ISO 27002;
- Standard ISO IEC 62443;
- Framework Nazionale per la Cyber Security e la Data Protection v2.0;

Relativamente alle previsioni normative, alle linee guida tecnologiche e agli standard, il precedente elenco cita i principali documenti di riferimento in vigore alla data di pubblicazione della presente procedura.

La continua evoluzione e la capacità di tradurre best practices in linee guida e/o standard e la crescente disponibilità di template, framework, codice standard, componenti riusabili, ecc., si tradurranno nell'aggiornamento delle linee guida/standard esistenti e nella creazione di nuovi riferimenti tecnologici che necessariamente dovranno essere assunti dai fornitori quale nuova baseline tecnologica. Pertanto, il riferimento a disposizioni normative, linee guida e standard deve essere riferito al più recente livello di standardizzazione e linee guida disponibile alla data di esecuzione, ad eccezione del conteggio dei Punti funzione, che avverrà secondo le regole descritte al par. 3.1. del Capitolato Tecnico Speciale.

Si applicano inoltre tutte le previsioni normative italiane ed Europee richiamate dai riferimenti indicati, anche successivamente alla data di pubblicazione della procedura.

2.3 Previsioni relative alla cybersicurezza

I servizi oggetto dell'AQ (cfr. par. 2 del Capitolato Tecnico Speciale), in base alle finalità e alla configurazione richiesta dall'Amministrazione, possono essere ricondotti alle categorie 18 o 20 dell'Allegato 2 del DPCM 30 aprile 2025.

A tal fine:

- tenuto conto che la presente iniziativa potrà essere utilizzata per prestazioni ricadenti nell'ambito di un «contesto di impiego connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici» (ciò tanto ai fini dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, tanto ai fini degli artt. 1, 2 e 3 del DPCM 30 aprile 2025), dovrà essere garantito per i suddetti servizi il rispetto dell'Allegato 1 al DPCM 30 aprile 2025 (Disciplina dei beni e servizi informativi impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale), mediante il framework appositamente offerto nell'ambito del criterio C02. Con riferimento alla normativa di cui sopra e a quanto offerto in relazione ad essa, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, Consip si riserva la facoltà di effettuare verifiche relative al rispetto dei rispettivi requisiti. A tal fine, su richiesta di Consip S.p.A., potranno essere istituiti appositi tavoli con tutti i Fornitori ed eventuali interlocutori istituzionali, finalizzati a individuare congiuntamente le modalità operative di espletamento di tali verifiche. Nella richiesta di istituzione dei Tavoli, Consip potrà indicare tempistiche stringenti (comunque non inferiori a 5 giorni lavorativi) di riscontro da parte dei Fornitori e in caso di mancato rispetto delle stesse potrà trovare applicazione apposita penale. Resta fermo in ogni caso quanto previsto all'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, qualora ricorrano i presupposti ivi previsti;
- i suddetti servizi NON potranno in ogni caso riguardare le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici inseriti negli elenchi predisposti dalle Amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 105/2019 convertito in l. 133/2019 (né essere funzionali alla rispettiva protezione fisica e logica).

2.4 Previsioni relative agli eventuali servizi cloud offerti a supporto delle prestazioni contrattuali

Per i servizi cloud che il fornitore eventualmente intenda erogare a supporto delle prestazioni contrattualmente previste troveranno applicazione le rispettive regole e livelli di servizio previsti dal Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024 di ACN, Regolamento Unico per le infrastrutture e i servizi

cloud per la PA, che armonizza il quadro regolatorio vigente e definisce le misure tecnico-organizzative e le modalità di qualificazione e adeguamento di servizi e infrastrutture (di seguito per brevità anche Regolamento ACN).

A tal fine, prima della stipula dell'Accordo Quadro, sarà richiesto all'aggiudicatario di indicare i servizi cloud che erogherà, e di dimostrare, con riferimento a quest'ultimi, il possesso del livello di qualificazione previsto per il trattamento dei dati ordinari, ossia il livello di qualificazione QC1 per gli eventuali servizi cloud (nonché il livello di adeguamento AI1 per le rispettive infrastrutture). Si veda a tal fine quanto previsto nel Capitolato d'Oneri.

Si precisa altresì che, nel caso in cui l'Amministrazione, in sede di Piano dei Fabbisogni, evidenzi la necessità di un livello di qualificazione/adeguamento superiore, troveranno applicazione le specifiche disposizioni contenute, sul punto, nei seguenti paragrafi.

I Livelli di servizio relativi ai servizi cloud sono quelli previsti nell'Appendice del Regolamento ACN corrispondente al livello di qualificazione e/o adeguatezza richiesto.

In caso di eventuali servizi cloud erogati dal Fornitore troveranno applicazione i seguenti paragrafi 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3.

2.4.1 Qualificazione/Adeguamento

Il livello di qualificazione/adeguatezza previsto per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'Accordo Quadro dovrà essere mantenuto per tutta la durata della medesima e dei Contratti Esecutivi. In caso di avvio del procedimento di revoca della qualificazione/dichiarazione di inadeguatezza da parte dell'ACN o in prossimità della scadenza della validità della qualificazione è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore di adoperarsi per tempo al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi anche, ove possibile, prestando la necessaria collaborazione al CSP/Produttore del servizio Cloud (di seguito per brevità anche solo "Produttore").

Nel caso in cui, nel corso di esecuzione contrattuale, la qualificazione e/o l'adeguatezza dovesse essere prossima alla scadenza e non fosse già intervenuto il relativo rinnovo, è obbligo del Fornitore trasmettere a Consip S.p.A. entro e non oltre il termine di scadenza originale l'eventuale provvedimento, rilasciato da ACN ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del Regolamento Cloud, di autorizzazione ad operare in continuità fino alla data di conclusione del procedimento di rinnovo, pena l'applicazione della relativa penale.

Nel caso in cui l'ACN comunichi l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione/declaratoria di inadeguatezza ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Cloud è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite PEC a Consip entro 5 giorni solari dalla ricezione della notifica o, qualora il Fornitore sia diverso dal CSP/Produttore, entro 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del CSP/Produttore, pena l'applicazione di apposita penale. Resta salvo il diritto della Consip di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che ACN abbia comunicato o, qualora il Fornitore sia diverso dal CSP/Produttore, il CSP/Produttore, a seguito della comunicazione da parte di ACN, abbia comunicato, l'avvio del procedimento di revoca della qualificazione/declaratoria di inadeguatezza senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Consip nel termine sopra riportato, sarà applicata apposita penale.

Gli obblighi di comunicazione di cui sopra sono applicabili a ciascun servizio cloud di cui al precedente paragrafo 2.4.

Nel caso in cui l'ACN comunichi la revoca della qualificazione/declaratoria di inadeguatezza ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Cloud è obbligo del Fornitore darne comunicazione tramite pec alla Consip entro 5 giorni solari dalla ricezione della notifica o, qualora il Fornitore sia diverso dal CSP/Produttore, entro 5 giorni solari dalla ricezione della comunicazione da parte del CSP/Produttore, pena l'applicazione di apposita penale. Resta salvo il diritto della Consip di acquisire le predette informazioni anche d'ufficio, con la conseguenza che, laddove emergesse che ACN abbia comunicato o, qualora il Fornitore sia diverso dal

CSP/Produttore, il CSP/Produttore, a seguito della comunicazione da parte di ACN, abbia comunicato, la revoca della qualificazione/declaratoria di inadeguatezza senza che il Fornitore ne abbia dato comunicazione alla Consip nel termine sopra riportato, sarà applicata apposita penale.

Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione/dichiarazione di inadeguatezza di cui all'art. 21 del Regolamento Cloud, si applicherà quanto previsto ai successivi paragrafi 2.4.2 e 2.4.3.

Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute derivanti da sopraggiunti provvedimenti normativi e/o regolamentari che comportino l'attribuzione di nuove competenze alla singola Amministrazione o la variazione dei livelli di classificazione di una o più tipologie di dati, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione, ovvero di un livello di adeguatezza della rispettiva infrastruttura, superiore a quello richiesto ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, la singola Amministrazione Contraente:

- qualora l'esigenza si manifesti prima del perfezionamento del Contratto Esecutivo, dovrà darne atto nel Piano dei Fabbisogni. In tal caso il Fornitore potrà alternativamente: i) legittimamente rifiutare/segnalare criticità relative al Piano dei Fabbisogni pervenuto nel rispetto delle tempistiche indicate al successivo paragrafo 6.2.3; ii) dichiarare di potervi dare seguito in quanto già in possesso del livello richiesto; iii) rendersi disponibile a conseguire (eventualmente per il tramite del CSP/Produttore) il livello richiesto mediante l'iter di "promozione" disciplinato nel Regolamento Cloud;
- qualora invece il Contratto Esecutivo sia già in corso di esecuzione, dovrà darne immediata comunicazione al Fornitore tramite PEC, chiedendo a quest'ultimo di fornire la propria disponibilità ad avviare, eventualmente per il tramite del CSP/Produttore, l'iter di qualificazione e/o adeguatezza corrispondente, qualora non ne sia già in possesso. A seguito di tale comunicazione:
 - I. nel caso in cui il Fornitore acconsenta, lo stesso, eventualmente, per il tramite del CSP/Produttore, è obbligato ad avviare, entro un termine concordato con l'Amministrazione Contraente, l'iter per il conseguimento del livello superiore di qualificazione e/o di adeguatezza. In caso di mancato conseguimento del livello superiore, si applica quanto previsto al successivo punto II.;
 - II. nel caso in cui il Fornitore opponga rifiuto, la singola Amministrazione avrà il diritto di recedere dal Contratto Esecutivo per giusta causa, ferma la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, anche solo in parte, ove ne ricorrano i presupposti.

2.4.2 Exit strategy e grace period

Al termine della durata del Contratto Esecutivo, per un periodo pari a 30 giorni, altrimenti detto grace period, il Fornitore si obbliga, senza oneri aggiuntivi, a mettere a disposizione dell'Amministrazione Contraente i dati di quest'ultima, ai fini del relativo recupero. Il Fornitore si obbliga a dare idonee garanzie dell'eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati dell'Amministrazione Contraente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a dare supporto all'Amministrazione Contraente per il grace period, senza oneri aggiuntivi (Exit strategy).

Preliminarmente alla fase di Exit strategy, il Fornitore si obbliga a esportare i dati in un formato che andrà stabilito in accordo con l'Amministrazione Contraente e, comunque, idoneo a consentire il trasferimento dei dati stessi e dei servizi.

Al termine di tale periodo di recupero, e a meno che non sia espressamente richiesto dalla legge, i dati dell'Amministrazione Contraente verranno cancellati e/o comunque resi inaccessibili. A tal fine, il Fornitore si obbliga a fornire tutte le idonee garanzie a dimostrazione della eliminazione dei dati nonché la disponibilità a far eseguire verifiche in tal proposito da parte dell'Amministrazione Contraente o di soggetti terzi da questa designati.

In caso di revoca della qualificazione o di dichiarazione di inadeguatezza, trova applicazione quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del Regolamento Cloud.

Le previsioni del presente paragrafo trovano applicazione anche nel caso di recesso/cessazione parziale del rapporto contrattuale.

2.4.3 Perdita della qualificazione/adequatezza

Nel caso in cui, con riferimento ai servizi cloud di cui al precedente paragrafo 2.4, la qualificazione/dichiarazione di adeguatezza dell'infrastruttura venga a scadenza, senza che sia rinnovata, ovvero venga revocata, troverà applicazione quanto segue.

Ove ciò non comporti una modifica dell'offerta originariamente formulata, il Fornitore potrà, dandone comunicazione a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni con cui abbia contratti in essere, proporre l'utilizzo di servizi cloud diversi, ma comunque con funzionalità equivalenti o superiori rispetto a quelle eventualmente indicate in offerta e comunque in possesso dei requisiti richiesti nel presente documento. In tal caso la sostituzione potrà diventare operativa solamente a seguito di apposita approvazione da parte di Consip S.p.A., che a tal fine avrà la facoltà di svolgere ogni approfondimento ritenuto più opportuno, anche in contraddittorio con il Fornitore.

Qualora la sostituzione di cui sopra non sia possibile, Consip potrà risolvere in tutto o in parte l'Accordo Quadro con il Fornitore (limitatamente alle prestazioni che riguardano i servizi cloud), fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 5, del Regolamento ACN.

2.5 Previsioni relative all'Intelligenza Artificiale

I servizi richiesti devono rispettare la normativa aggiornata e le linee guida indicate al par. 2.2, in particolare l'attuazione della **Legge 23 settembre 2025, n. 132**, delle "**Linee guida AgID per l'adozione di IA nella Pubblica Amministrazione**", il Data Governance Act (Regolamento UE 2022/868), il D. Lgs. n. 144/2024 e l'AI Act (Regolamento UE 2024/1689). Le soluzioni di IA vanno progettate in conformità alla normativa nazionale ed europea, agli standard ISO/IEC 23894:2023 sulla gestione dei rischi AI, e alle Linee Guida AgID, minimizzando rischi su sicurezza, privacy e diritti, e prevedendo sistemi di monitoraggio e audit.

È fondamentale garantire affidabilità, trasparenza, giustizia e adattabilità ai cambiamenti normativi e tecnologici. Le soluzioni devono applicare principi di responsabilità, accessibilità, inclusività, non discriminazione e trasparenza, seguendo anche gli Orientamenti etici per un'IA affidabile e le indicazioni delle Linee Guida AgID. La sicurezza è un requisito essenziale, insieme alla mitigazione di rischi e vulnerabilità tramite best practice aggiornate.

I dati trattati da applicazioni che implementano algoritmi di AI devono essere gestiti con tecniche di **differential privacy e anonimizzazione dei dati**.

2.6 Responsabilità ed obblighi dei fornitori

La presente iniziativa si colloca nell'ambito delle acquisizioni di beni e servizi strategici previsto da AgID ai fini dell'attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, in linea con le due precedenti edizioni.

Per quanto detto, ad essa si applicano i meccanismi e le previsioni del PT 2024-2026 in termini di governance.

Allo stesso modo, i Fornitori si impegnano fin d'ora a mettere in campo le misure necessarie a supportare, agevolare e garantire il raggiungimento degli obiettivi della governance, a sottoscrivere, ove previsti, i regolamenti di pertinenza e ad agire in linea con gli stessi, rispettando gli obblighi contrattuali assunti nei Contratti di Accordo Quadro derivanti dalle procedure di gara di cui risulteranno aggiudicatari.

In particolare, il Fornitore:

- nell'ambito della esecuzione dei servizi, si obbliga a rispettare i **Principi Guida** di cui al PT 2024-2026;
- nell'ambito della **gestione dei contratti, degli Ordini e delle attività progettuali**, assume l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi ai contratti esecutivi stipulati con le Amministrazioni, nelle modalità e nei tempi definiti dai Contratti di Accordo Quadro;

- Nell'ambito della **governance di cui al PT 2024-2026**, si obbliga
 - a supportare Consip e/o ulteriori soggetti a ciò deputati nelle attività di analisi, verifica tecnica, approfondimento e verifica della applicazione dei Principi Guida, rilevazione periodica di misure a supporto della governance, valutazione delle evoluzioni tecnologiche e/o dei trend di digitalizzazione;
 - a partecipare a incontri, indetti da Consip o da ulteriori soggetti, rendendo disponibili le informazioni e i dati di avanzamento delle attività e dei contratti, in funzione dell'Ordine del Giorno stabilito per l'incontro stesso;
 - a fornire a Consip e/o ulteriori soggetti report descrittivi di tutte le iniziative progettuali eseguite.

2.7 Sintesi delle principali previsioni della *lex specialis* rivolte a Piccole e Medie Imprese e alle Start-Up

Di seguito si riportano le principali misure previste nella **lex specialis di gara** per favorire la partecipazione delle **Piccole e Medie Imprese (PMI)** e delle **Startup**, con l'obiettivo di ridurre le barriere di accesso e garantire maggiore inclusione:

1. **Accordo Quadro multi-aggiudicatario con quote**: il modello prevede la suddivisione in quote per facilitare la partecipazione e superare i limiti dei tradizionali schemi mono-aggiudicatari (rif. par. 6.2.1.1 del presente documento).
2. **Requisiti economico-finanziari proporzionati**: la capacità economico-finanziaria richiesta è commisurata al valore della quota massima aggiudicabile, evitando oneri eccessivi per le PMI (rif. par. 6.2.1.1 del presente documento e par. 6.2 del Capitolato d'Oneri).
3. **Criteri tecnici premiali**: sono previsti punteggi aggiuntivi per favorire la partecipazione delle PMI nei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), con obbligo di mantenere tale impegno anche in fase esecutiva (rif. par. 17.1 del Capitolato d'Oneri e art. 7 dell'Accordo Quadro).
4. **Monitoraggio e verifiche dedicate**: sono introdotti meccanismi per controllare il rispetto degli obblighi contrattuali assunti in sede di offerta tecnica, con particolare attenzione alle PMI e alle Startup (rif. art. 7 dell'Accordo Quadro).

3 RAZIONALI PER L'UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO

La presente iniziativa è rivolta a:

- tutti i soggetti presenti nello “Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)”, nei seguenti “raggruppamenti istituzionali”:
 - Amministrazioni Centrali (ad eccezione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, al fine di garantire complementarità rispetto all’iniziativa Servizi Applicativi in ottica cloud destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali);
 - Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- le Autorità di sistema Portuale (al fine di garantire complementarità rispetto all’iniziativa Servizi Applicativi in ottica cloud destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali);
- gli Organismi di diritto pubblico, la cui influenza dominante sia esercitata da parte dei soggetti di cui ai punti precedenti;
- le Società partecipate - anche indirettamente, in via maggioritaria (in senso assoluto) dai soggetti di cui ai punti precedenti - qualificabili come stazioni appaltanti;
- ogni altra stazione appaltante e gli altri soggetti, che non abbiano rilevanza territoriale o locale, che, ai sensi della normativa vigente, siano legittimati ad aderire al presente Accordo Quadro;

I soggetti individuati nel precedente elenco potranno procedere ad acquisizioni per conto di altri soggetti nell’ambito della presente iniziativa solo nel caso in cui i soggetti per conto di cui procedono siano ricompresi nel detto elenco.

Si rappresenta che, nell’arco temporale di validità dell’Accordo Quadro, le Pubbliche Amministrazioni Locali potranno ricorrere a questa iniziativa solamente nel caso di indisponibilità di strumenti di acquisito destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali, aventi perimetro più specifico (ad es. Accordo Quadro Servizi Applicativi in Ottica Cloud per le Pubbliche Amministrazioni Locali ID 2610 o gare strategiche in ambito “Sanità digitale”).

4 LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

A seconda della modalità di esecuzione dei servizi richiesta dall’Amministrazione, da remoto e/o on-site, le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso le sedi del Fornitore e/o presso le specifiche sedi indicate dall’Amministrazione (che potranno, se del caso, anche essere dislocate presso una diversa Amministrazione, per esempio nel caso di Amministrazione che opera a favore di altra Amministrazione).

L’Amministrazione definirà le sedi effettive e puntuali per l’erogazione di ciascun servizio/attività nel Piano dei Fabbisogni.

Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri e rischi relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di trasferta e di missione per il personale addetto all’esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi.

In linea generale, il Fornitore dovrà provvedere presso le proprie sedi ai posti di lavoro necessari per l’esecuzione delle attività contrattuali, che dovranno essere dotati, a carico dello stesso Fornitore, sia del necessario corredo hardware e software sia degli eventuali collegamenti di rete necessari.

Il Fornitore deve disporre di strumenti per la collaborazione da remoto con l’Amministrazione e per la condivisione della attività (partecipazione ad attività di test, revisione dei documenti, ecc.) al fine di garantire, per tutti i servizi e attività, la partecipazione effettiva e trasparente in modo semplice ed immediato, nel rispetto del livello di sicurezza dei sistemi dell’Amministrazione e senza costi aggiuntivi.

Tutti gli strumenti devono essere previsti nel Piano di Qualità Generale come definito nell’appendice “Cicli e Prodotti”) e attivati nel periodo di *Set-up*.

Resta inteso che tutte le risorse professionali a consumo saranno chiamate a prestare servizio presso le sedi (on-site) dell’Amministrazione e, pertanto, il Fornitore dovrà tenerne conto nella formulazione della propria offerta tecnica ed economica.

Nel caso di servizi/attività svolte da remoto il Fornitore deve sempre considerare che le specifiche attività che richiedono la presenza fisica di personale dell'Amministrazione si terranno presso la/e sede/i dell'Amministrazione (anche se il servizio è remunerato a canone o a corpo), salvo diversa disposizione dell'Amministrazione stessa.

Il Fornitore dovrà garantire anche presso l'Amministrazione la presenza delle risorse professionali necessarie per l'erogazione dei servizi sia per riunioni operative e/o di coordinamento sia per qualsiasi esigenza ricompresa nell'esecuzione dei servizi descritta nel Capitolato Tecnico Speciale, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione rispetto a quanto previsto dal Contratto Esecutivo.

L'Amministrazione stessa potrà eventualmente prevedere la disponibilità di posti di lavoro e postazioni presso la propria sede (tendenzialmente solo per Enti di dimensioni rilevanti dotati di una propria organizzazione ICT), specificandone le modalità di fruizione nel Piano dei Fabbisogni. In nessun caso, i Fornitori potranno richiedere costi aggiuntivi relativi alla disponibilità di strumenti, attrezzature, corredo hardware e software.

Si segnala, comunque, che il Fornitore dovrà contemplare, se tempestivamente comunicato dall'Amministrazione, la necessità di interventi in sedi diverse da quelle inizialmente indicate.

5 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro, (escluse le eventuali opzioni) è di **30 Mesi**, decorrenti dalla data di attivazione (ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimale). Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni di cui sopra potranno inviare le RPF (Richieste Preliminari di Fornitura) agli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

Alla durata dell'Accordo Quadro, come sopra definita, sono aggiunti **ulteriori 2 Mesi di Closing Time** (come definito in premessa), durante i quali sarà possibile perfezionare Contratti Esecutivi relativi a RPF inviate nei 30 mesi di durata contrattuale, nel rispetto delle regole meglio dettagliate al successivo capitolo 6 e relativi paragrafi e sottoparagrafi.

Nel caso in cui, alla scadenza dei 30 Mesi, il valore di Erosione Potenziale (come definita in premessa) dell'AQ non sia stato ancora esaurito, la durata dell'AQ potrà essere prorogata fino ad **ulteriori 6 (sei) Mesi, con le modalità e nel rispetto delle previsioni e dei meccanismi di cui al successivo capitolo 6 e relativi paragrafi e sottoparagrafi**; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei 30 Mesi sopra indicata. Anche in questo caso devono intendersi aggiunti **ulteriori 2 Mesi di Closing Time**.

Ciascun Contratto Esecutivo dispiegherà i suoi effetti dalla data di stipula e avrà una durata massima di 48 mesi, comprensivi di massimo 12 mesi di garanzia sul software sviluppato/modificato, decorrenti dalla data di conclusione delle attività di subentro ovvero, ove non ci sia stato subentro, dalla data di conclusione delle attività di *Set-up*. L'Amministrazione indicherà la durata della garanzia, che potrà essere anche inferiore ai 12 mesi, nel Piano dei Fabbisogni. Durante il periodo di garanzia e fino alla scadenza contrattuale, salvo diversi accordi tra le parti, cesseranno tutte le attività di sviluppo/modifica sul sw, e potranno continuare ad essere svolte tutte le altre attività eventualmente previste dal contratto e non oggetto di garanzia.

In casi eccezionali, le Amministrazioni potranno prorogare, in corso di esecuzione, il Contratto Esecutivo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

6 MODELLO DI FUNZIONAMENTO

L'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

- **la prima fase (I)**, che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula, a cura della Consip S.p.A.;
- **la seconda fase (II)**, che si caratterizza per l'affidamento di ciascun Contratto Esecutivo, a cura della singola Amministrazione contraente, come di seguito riportato.

Nei seguenti paragrafi vengono descritte nel dettaglio le suddette fasi.

6.1 Prima fase e modalità di suddivisione e rilascio del massimale contrattuale

Le modalità di affidamento dell'Accordo Quadro in prima fase sono descritte nel Capitolato d'Oneri.

All'esito della prima fase il massimale contrattuale dell'Accordo Quadro, pari a **€ 2.400.000.000,00**, sarà ripartito tra gli aggiudicatari in Quote e quindi rilasciato in Tranche.

La ripartizione in Quote agli aggiudicatari avverrà in base all'ordine di graduatoria e ai requisiti di partecipazione dai medesimi posseduti, secondo l'algoritmo descritto al paragrafo 23 del Capitolato d'Oneri.

È altresì previsto il rilascio del massimale dell'Accordo Quadro in **tre Tranche** che saranno progressivamente messe a disposizione delle Amministrazioni.

Tali Tranche avranno ciascuna un valore pari a **€ 800.000.000,00**, che sarà ripartito proporzionalmente in base al valore percentuale delle Quote.

Nella seguente tabella viene indicato il possibile valore della Quota massima aggiudicabile da ciascun operatore economico, da applicarsi nell'ambito di ciascuna Tranche:

Tabella 6.1 - Schema dei possibili valori delle Quote massime aggiudicabili al singolo operatore economico

Servizi Applicativi in ottica cloud						
Numero Massimo Aggiudicatari	6					
Quote massime aggiudicabili						
Valore percentuale	26%	22%	18%	16%	10%	8%
Valore economico (in milioni di €)	624	528	432	384	240	192
Singola tranche (in milioni di €)	208	176	144	128	80	64
Requisito fatturato globale (in milioni di €)	208	176	144	128	80	64

A titolo di esempio, nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate alcune possibili combinazioni di assegnazione delle Quote massime aggiudicabili nell'ambito di una singola tranche dell'Accordo Quadro, in funzione del: i) numero di aggiudicatari; ii) valore delle Quote agli stessi assegnabili in base alla dimostrazione del possesso del relativo requisito di partecipazione; iii) rispettivo collocamento in graduatoria.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al paragrafo 23 del Capitolato d'Oneri.

Tabella 6.2 - Esempi di ripartizione delle quote– Servizi applicativi in ottica cloud

Esempio 1: 6 aggiudicatari, tutti con requisito per Quota massima (26%)							Totale
Operatore (in ordine di graduatoria)	A	B	C	D	E	F	
Requisito posseduto dall'Operatore	26%	26%	26%	26%	26%	26%	
Quota definitiva assegnata	26%	22%	18%	16%	10%	8%	100%
Importo quota massima aggiudicabile (in mln €)	624	528	432	384	240	192	2.400
Quota singola tranche (in mln €)	208	176	144	128	80	64	800
Spiegazione	Essendo tutti gli operatori economici in possesso del requisito previsto per l'affidamento della Quota pari al valore del 26%, tutte le Quote vengono assegnate ai singoli o.e. secondo l'ordine decrescente di importo e nel rispetto del collocamento di ciascuno in graduatoria. Il massimale dell'Accordo Quadro assegnato è pari al 100% dell'importo totale e il valore della singola tranche sarà pari a 800 milioni di €.						

Esempio 2: 6 aggiudicatari, alcuni con requisiti inferiori alla Quota massima (26%)							Totale
Operatore (in ordine di graduatoria)	A	B	C	D	E	F	
Requisito posseduto dall'Operatore	18%	16%	16%	26%	26%	10%	
Quota definitiva assegnata	18%	16%	16%	26%	10%	8%	94
Importo quota massima aggiudicabile (in mln €)	432	384	384	624	240	192	2.256
Quota singola tranche (in mln €)	144	128	128	208	80	64	752
Spiegazione	Agli operatori economici A, B e C è assegnata la Quota di importo massimo aggiudicabile in funzione del possesso del rispettivo requisito e secondo il relativo ordine di graduatoria. All'operatore D è assegnata la Quota del 26% essendo, in ordine di graduatoria, il primo operatore ad essere risultato in possesso del requisito del 26%. Non essendo state attribuite al primo step a nessun operatore le Quote del 22% e del 18%, agli operatori B e C verrà attribuita la medesima Quota del 16% essendo entrambi in possesso del requisito richiesto per l'affidamento di tale Quota. Il massimale dell'Accordo Quadro assegnato è pari al 94% dell'importo totale e il valore della singola Tranche sarà pari a 752 milioni di €.						

Esempio 3: 4 aggiudicatari, alcuni con requisiti inferiori alla Quota massima (26%)							Totale
Operatore (in ordine di graduatoria)	A	B	C	D	E	F	
Requisito posseduto dall'Operatore	26%	18%	26%	26%	-	-	
Quota definitiva assegnata	26%	18%	22%	16%			82%
Importo quota massima aggiudicabile (in mln €)	624	432	528	384			1.968
Quota singola tranche (in mln €)	208	144	176	128			656
Spiegazione	Agli operatori economici A, B e D è assegnata la Quota di importo massimo aggiudicabile in funzione del possesso del rispettivo requisito e secondo il relativo ordine di graduatoria. All'operatore C è assegnata la Quota del 22%, essendo in ordine di graduatoria, il primo operatore ad essere risultato in possesso del requisito del 22%. Il massimale dell'Accordo Quadro assegnato è pari al 82% dell'importo totale e il valore della singola Tranche sarà pari a 656 milioni di €.						

Qualora il numero degli aggiudicatari sia inferiore a 6, le Quote residue non saranno assegnate e il massimale di ciascuna tranche (e quindi dell'Accordo Quadro) sarà decurtato dell'importo di tali Quote. Pertanto, come nell'Esempio 3, qualora all'esito della procedura di gara, il numero di aggiudicatari sia pari a 4, il massimale dell'Accordo Quadro sarà ridotto delle Quote non attribuite. Laddove non venissero assegnate tutte le Quote, e sempre che ciascun concorrente sia in possesso del relativo requisito sarà possibile attribuire anche a più di un concorrente la Quota di medesimo valore, nei limiti del massimale dell'AQ.

In relazione al massimale dell'Accordo Quadro, sono altresì previste le seguenti clausole di cui all'**art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023**:

- in caso di completa Erosione Effettiva (come definita in premessa) del valore dell'intero Accordo Quadro entro la fine del ventisettesimo Mese di durata dello stesso, Consip potrà attivare apposito plafond di **€ 600.000.000,00** a titolo di **Ulteriore Tranche**, fermo restando il termine massimo di durata dell'Accordo Quadro di 30 Mesi, eventualmente prorogabili, indicato al precedente capitolo 5. Anche il massimale dell'Ulteriore Tranche sarà ripartito proporzionalmente in base al valore percentuale delle Quote, fermo restando quanto descritto nei successivi paragrafi;
- l'ultima RPF emessa nell'ambito di ciascuna Quota all'interno di ciascuna Tranche potrà avere un valore tale da comportare il **superamento del valore di Erosione Potenziale (come definito in premessa) della singola Quota nell'ambito della singola Tranche fino a un massimo del 5% della stessa.**

A fronte del successivo perfezionamento dei Contratti Esecutivi durante il Closing Time (come definito in premessa e meglio dettagliato nei successivi paragrafi), il suddetto eventuale superamento del valore della singola Quota nell'ambito della singola Tranche riguarderà anche l'Erosione Effettiva.

Tale meccanismo potrà quindi determinare il conseguente superamento, entro il limite del 5%, del valore massimo:

- della Tranche;
- dell'Accordo Quadro;

in quanto il superamento della Quota potrebbe avvenire per più di un aggiudicatario. A tal fine resta fermo che il superamento del massimale di ciascuna Tranche e dell'Accordo Quadro non potrà eccedere il 5% di ciascuno degli stessi.

Le regole sopra descritte in merito al superamento della Quota entro il limite del 5% troveranno applicazione anche in caso di attivazione della Tranche Ulteriore.

Una volta superato il valore del massimale dell'Accordo Quadro in termini di Erosione Potenziale (anche eventualmente incrementato a fronte delle clausole di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, sopra descritte), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di

conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori RPF, ferma restando la possibilità di perfezionare i Contratti Esecutivi relativi alle RPF inviate in vigenza dell'Accordo Quadro, nel rispetto dei periodi di Closing Time (come meglio dettagliato nei successivi paragrafi).

6.2 Seconda fase – Modalità di affidamento dei Contratti Esecutivi

Le Amministrazioni legittimate affideranno i Contratti Esecutivi, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, ad uno tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023.

L'affidamento di ciascun Contratto Esecutivo avverrà con le modalità di seguito descritte ed operativamente con l'emissione di Ordini esperiti tramite la Piattaforma telematica Acquisti in Rete (<http://www.acquistinretepa.it>). La guida operativa per le Amministrazioni e il kit documentale a supporto, personalizzabile e comunque non vincolante, saranno messi a disposizione delle Amministrazioni successivamente all'attivazione. Le Amministrazioni potranno accedere a tale documentazione previa autenticazione sulla Piattaforma stessa.

In sintesi, l'Amministrazione dovrà eseguire i seguenti passi:

- a. Registrazione e abilitazione alla Piattaforma Acquisti in Rete;
- b. Accesso alla vetrina delle iniziative di acquisto tramite la sezione dedicata;
- c. Emissione della RPF, contenente il Piano dei Fabbisogni, nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 6.2.2;
- d. Emissione dell'Ordine di Fornitura. L'Ordine di Fornitura dovrà contenere, in allegato, il Piano dei Fabbisogni, il Piano operativo, l'eventuale schema di Contratto sottoscritto dall'Amministrazione e l'eventuale atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati (il Piano Operativo si considererà accettato con l'invio dell'Ordine di Fornitura).

L'erosione di ciascuna Quota, all'interno di ogni Tranche, verrà calcolata da Consip sulla base delle RPF inviate (Erosione Potenziale).

Pertanto, l'ordine di invio, da parte delle Amministrazioni, delle RPF determinerà la priorità di adesione delle stesse all'Accordo Quadro.

Le comunicazioni e gli invii di documenti verso le Amministrazioni da parte dei Fornitori, descritti nei successivi paragrafi, avverranno a mezzo Area Comunicazioni del Sistema o, solo in caso di indisponibilità del Sistema medesimo, a mezzo PEC (resta fermo che, in ipotesi di malfunzionamento/indisponibilità che non consenta l'invio tempestivo della documentazione di cui ai successivi paragrafi tramite Sistema, è comunque obbligo dei Fornitori trasmettere tale documentazione a mezzo Sistema non appena tornato disponibile).

Per i dettagli si vedano i paragrafi seguenti.

6.2.1 Identificazione del Fornitore

Le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici dell'Accordo Quadro eseguirà le prestazioni sono le seguenti.

6.2.1.1 Ordine di rotazione

Nell'ambito di ciascuna Tranche (ivi compresa la Tranche Ulteriore), le Amministrazioni invieranno le RPF ai Fornitori dello specifico Accordo Quadro secondo il meccanismo della ripartizione in Quote.

In particolare, le Amministrazioni invieranno le RPF dapprima al Fornitore che è risultato primo nella graduatoria di prima fase sino all'esaurimento del valore di Erosione Potenziale della Quota prevista nella specifica Tranche per tale Fornitore e fermo restando quanto previsto nei successivi paragrafi.

Successivamente, le Amministrazioni invieranno le RPF al Fornitore classificatosi secondo nella graduatoria di prima fase sino all'esaurimento del valore di Erosione Potenziale della successiva Quota massima aggiudicabile prevista nella specifica Tranche per tale operatore (sempre fermo restando quanto previsto nei successivi paragrafi).

Tale criterio opererà sino al Fornitore dell'Accordo Quadro collocatosi all'ultima posizione utile nella graduatoria di prima fase.

La prima Tranche sarà messa a disposizione delle Amministrazioni, da parte di Consip, all'attivazione dell'Accordo Quadro.

Le successive due Tranche saranno messe a disposizione delle Amministrazioni, da parte di Consip, ciascuna alla completa Erosione Potenziale della rispettiva Tranche precedente (sempre fermo restando quanto previsto nei successivi paragrafi).


La Tranche Ulteriore, come già evidenziato al precedente paragrafo 6.1, potrà invece essere messa a disposizione delle Amministrazioni, da parte di Consip, solamente in caso di completa Erosione Effettiva del valore dell'intero Accordo Quadro entro la fine del ventisettesimo Mese di durata dello stesso.

6.2.1.2 Meccanismo temporale

Con riferimento a **ciascuna Quota, nell'ambito di ciascuna Tranche** (ivi compresa la Tranche Ulteriore), troveranno applicazione altresì le seguenti regole:

- al raggiungimento dell'**80% dell'Erosione Potenziale della Quota del singolo Fornitore all'interno della Tranche**, il Fornitore medesimo disporrà del **Periodo di Sprint** (come definito in premessa), ossia un periodo di **un Mese**, per completare l'**Erosione Potenziale** di tale Quota (tramite la ricezione delle RPF), incluso l'eventuale incremento del 5% relativo all'ultima RPF;
- completata l'Erosione Potenziale della Quota, nonché in ogni caso, anche in caso di Erosione Potenziale non completa, **al termine del Periodo di Sprint, sarà attivata la Quota del Fornitore successivo**;
- contestualmente all'attivazione della Quota del Fornitore successivo, il Fornitore precedente disporrà del periodo di **Closing Time** (come definito in premessa), ossia un ulteriore periodo di **2 Mesi** durante il quale, pur non potendo più ricevere RPF, potrà portare a termine l'iter finalizzato al perfezionamento dei **Contratti Esecutivi relativi a RPF ricevute in costanza di Quota e non ancora contrattualizzati**, realizzando così l'**Erosione Effettiva** della propria Quota.

La figura seguente illustra il meccanismo sopradescritto:



Ai fini del monitoraggio del meccanismo temporale di cui sopra, **ogni qualvolta il valore dell'Erosione Potenziale di un Fornitore raggiunga l'80% del valore della propria Quota nell'ambito della specifica Tranche** in corso, tale Fornitore sarà tenuto a darne comunicazione a Consip S.p.A. a mezzo PEC **entro e non oltre 4 giorni lavorativi dal relativo raggiungimento**, pena l'applicazione delle penali previste nell'Accordo Quadro. **Tale comunicazione dovrà altresì recare l'indicazione della data esatta di raggiungimento dell'80% del valore di erosione potenziale della Quota, che dovrà coincidere con quanto effettivamente risultante dal Sistema.**

La data esatta di raggiungimento dell'80% infatti consente di calcolare il Periodo di Sprint.

Parimenti, il Fornitore con la Quota di volta in volta attiva è tenuto a dare evidenza della disponibilità economica residua della propria Quota alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, in modo da consentire alle stesse un'attenta pianificazione delle attività di richiesta/approvazione della documentazione eventualmente propedeutica all'emissione dell'Ordine di Fornitura.

6.2.1.3 Periodi di Riciclo

Tenuto conto del meccanismo temporale sopra descritto potrebbe capitare che, al termine del ciclo delle tre Tranche ordinarie o comunque al termine della Tranche Ulteriore ove attivata, alcuni Fornitori abbiano residui di Erosione Potenziale, in quanto, per esempio:

- al raggiungimento dell'80% della singola Quota nell'ambito della Tranche, il Fornitore potrebbe non aver più ricevuto RPF durante il Periodo di Sprint, facendo in tal modo scattare la Quota del Fornitore successivo senza aver raggiunto la completa Erosione Potenziale della propria;
- durante il periodo di Closing Time, alcune Amministrazioni potrebbero non essere riuscite a perfezionare il Contratto Esecutivo e quindi potrebbero aver liberato massimale in termini di Erosione Potenziale (perdendo l'ordine di priorità);
- alcuni Contratti Esecutivi potrebbero essere stati perfezionati, durante il periodo di Closing Time, con un valore inferiore rispetto a quello originariamente riportato nella RPF, rendendo nuovamente disponibile una parte di Erosione Potenziale;
- alcune RPF potrebbero essere state oggetto di Decadenza (come definita in premessa).

Proprio per far fronte a tali casistiche sono altresì previsti appositi **Periodi di Riciclo** (come definiti in premessa).

I **Periodi di Riciclo** saranno attivati da Consip, **qualora vi siano residui di Erosione Potenziale**, nei seguenti casi:

- i. qualora le tre Tranche ordinarie terminino il proprio ciclo prima della scadenza contrattuale di 30 Mesi (esclusi gli ulteriori 2 Mesi di Closing time);
- ii. anche eventualmente a seguito del Periodo di Riciclo di cui al precedente punto i., qualora la Tranche Ulteriore, se attivata, termini il proprio ciclo prima della scadenza contrattuale di 30 Mesi (esclusi gli ulteriori 2 Mesi di Closing time).

Anche la proroga temporale di cui al precedente Capitolo 5 potrà essere usata da Consip ai fini del riciclo. In particolare:

- in occasione dell'attivazione del Periodo di Riciclo di cui al precedente punto i., **potrà contestualmente essere attivata da Consip S.p.A. la proroga temporale, che in tal caso sarà computata nell'ambito del Periodo di Riciclo (unitamente ai Mesi residui di durata originaria dell'AQ);**
- qualora la proroga temporale venga attivata durante la vigenza di una delle tre Tranche ordinarie, e, al termine del ciclo di tali Tranche, vi fossero residui di Erosione Potenziale e residui di tempo, **il periodo di riciclo potrà essere attivato da Consip anche in costanza di proroga temporale.**

Tali regole potranno trovare applicazione, analogamente, anche in relazione alla Tranche Ulteriore.

Il Periodo di Riciclo funzionerà come segue:

- sarà ripartito **temporalmente** tra i soli Fornitori che abbiano residui di Erosione potenziale;
- a tal fine ciascun Fornitore avrà a disposizione un **periodo temporale proporzionale al proprio residuo di Erosione Potenziale, così come risultante al momento di cui al precedente punto i. o ii.**, nel corso del quale potrà ricevere RPF (es. qualora residuino complessivamente 3 Mesi di durata dell'AQ – al netto del Closing Time – e siano rimasti residui di Erosione Potenziale in capo a 2 soli Fornitori, così ripartiti: 1 terzo del residuo complessivo in capo al primo in graduatoria e 2 terzi del residuo in capo al secondo in graduatoria, il primo Fornitore avrà a disposizione la prima finestra temporale di un mese e il secondo Fornitore avrà a disposizione la seconda finestra

temporale di due mesi). Anche durante il Periodo di Riciclo troverà applicazione la regola sul possibile incremento del 5% di cui al precedente paragrafo 6.1, rapportato al valore del residuo del concorrente come sopra determinato;

- le Amministrazioni invieranno le RPF ai Fornitori, **secondo l'ordine della graduatoria di prima fase**;
- decorso il periodo temporale a disposizione del primo in graduatoria tra i Fornitori che hanno residui, o comunque una volta eroso il rispettivo residuo, si attiverà il periodo temporale dedicato al Fornitore successivo e, contestualmente, il primo Fornitore potrà disporre del periodo di **Closing Time** (e così via fino all'ultimo Fornitore, rispetto alla graduatoria di prima fase, che abbia residui).

6.2.2 RPF (Richiesta Preliminare di Fornitura)

L'Amministrazione trasmetterà, a mezzo Sistema, al Fornitore identificato con le modalità di cui al precedente punto 6.2.1, **la RPF, alla quale dovrà essere necessariamente allegato il Piano dei Fabbisogni**.

Il **Piano dei Fabbisogni** dovrà contenere: i) l'indicazione di servizi, caratteristiche qualitative, dimensionamenti; ii) la descrizione del contesto tecnologico ed applicativo; iii) la descrizione delle attività dimensionate, al fine di permettere la contestualizzazione dei servizi e la declinazione nei gruppi di lavoro e strumenti a supporto, nonché i seguenti elementi (indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- l'indicazione se il Contratto Esecutivo è finanziato, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC;
- l'importo contrattuale e le quantità previste per i servizi;
- la data di attivazione desiderata di ciascun servizio;
- la durata del Contratto Esecutivo e di ciascun servizio;
- le modalità di erogazione e consuntivazione di ciascun servizio, nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Quadro;
- per ciascun servizio richiesto, la metrica di misurazione, la modalità di dimensionamento (pluralità di interventi/attività oppure puntuale), dimensionamento, luogo di erogazione (da remoto oppure presso la PA). Si precisa che il dimensionamento può essere dedicato e specifico di un unico servizio erogabile in un'unica attività oppure la sommatoria di attività/interventi che saranno attivati ed erogati nella durata della fornitura;
- ogni altra eventuale indicazione riportata nel Capitolato Tecnico Speciale inerente agli specifici servizi richiesti;
- eventuali precisazioni in merito alle modalità di fatturazione e pagamento;
- eventuali precisazioni in merito alle modalità di presentazione della garanzia definitiva;
- l'indicazione dell'eventuale intenzione di nominare l'aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali;
- eventuali precisazioni, nel rispetto della disciplina contenuta nell'Accordo Quadro e relativi allegati, in merito alle modalità di svolgimento delle verifiche di conformità.

Nel caso di RPF inviate da un Soggetto Aggregatore, il Piano dei Fabbisogni inoltre:

- dovrà contenere l'indicazione di tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l'affidamento;
- dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
- potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.

Ai fini della predisposizione del Piano dei Fabbisogni, l'Amministrazione dovrà, preferibilmente, usare gli strumenti a supporto del dimensionamento, appositamente messi a disposizione dal Fornitore con la quota attiva, sulla base di quanto offerto in prima fase.

Alla RPF **potranno** inoltre essere eventualmente allegati:

- il testo dell'eventuale **ulteriore documento di contratto**, che potrà essere redatto sulla base dello schema di contratto messo a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito dell'apposito KIT e potrà contenere ogni eventuale ulteriore contestualizzazione delle previsioni dell'Accordo Quadro e/o elemento operativo rilevante per l'esecuzione del Contratto Esecutivo;
- l'**atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati** (quest'ultimo nel rispetto dell'apposito allegato contrattuale), in bozza.

Unitamente al Piano dei Fabbisogni le Amministrazioni dovranno **preferibilmente** comunicare, tramite il Sistema, al Fornitore il CIG derivato.

Si precisa che dalla trasmissione del Piano dei fabbisogni da parte dell'Amministrazione verso il Fornitore selezionato non scaturisce alcun obbligo per l'Amministrazione di procedere alla stipula del Contratto Esecutivo con il medesimo Fornitore.

Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di far decadere la RPF, revocandola sul Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione della stessa. In caso di revoca della RPF da parte dell'Amministrazione, quest'ultima perderà la RPF e la priorità acquisita.

Resta inteso in ogni caso che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 36/2023, le Amministrazioni sono tenute a rispettare i principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, in quanto, anche prima del perfezionamento del Contratto Esecutivo sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

È fatto assoluto divieto al Fornitore che non abbia la propria quota attiva (o il proprio periodo di Closing Time attivo) di prendere contatti e/o fornire supporto all'Amministrazione in relazione a una futura RPF nei propri confronti.

Parimenti è fatto assoluto divieto all'Amministrazione di prendere contatti e/o chiedere supporto in relazione a una RPF a un Fornitore diverso da quello con la quota in quel momento attiva (o il periodo di Closing Time attivo).

6.2.2.1 Indicatori di digitalizzazione

In continuità con quanto già previsto per l'edizione precedente, ai fini della governance prevista nel Piano Triennale, le Amministrazioni dovranno indicare nel proprio Piano dei Fabbisogni gli **Indicatori di digitalizzazione**, che mappano il macro-obiettivo dell'intervento.

Gli Indicatori di digitalizzazione potranno essere selezionati tra i seguenti:

Tabella 6.4 - Indicatori Generali di digitalizzazione

Digitalizzazione	Standardizzazione	Efficientamento
Obiettivi CAD raggiunti con l'intervento	Riuso di processi per erogazione servizi	Riduzione % della spesa per l'erogazione del servizio
Integrazione con infrastrutture immateriali	Riuso soluzioni tecniche	Riduzione % dei tempi di erogazione del servizio

Numero servizi aggiuntivi offerti all'utenza interna, esterna (cittadini), esterna (imprese), altre PA	Integrazione con Basi Dati di interesse nazionale	
--	---	--

6.2.3 Accettazione/Rifiuto della RPF (Richiesta Preliminare di Fornitura)

Il Fornitore **entro 2 giorni lavorativi dall'invio potrà accettare o rifiutare a Sistema** la RPF.

Decorsi 2 giorni lavorativi dall'emissione, la RPF non potrà più essere espressamente rifiutata dal Fornitore tramite il Sistema e la mancata accettazione a sistema equivarrà a un'accettazione tacita.

Il rifiuto della RPF da parte del Fornitore comporterà la perdita, da parte dell'Amministrazione, dell'ordine di priorità acquisito secondo quanto previsto al precedente paragrafo 6.2.

Per tale ragione, in caso di rifiuto della RPF, **entro ulteriori 2 giorni lavorativi dallo stesso**, il Fornitore sarà tenuto a comunicare formalmente all'Amministrazione le ragioni del rifiuto, pena l'applicazione di apposita penale da parte di Consip su segnalazione dell'Amministrazione.

L'accettazione, espressa o tacita, corrisponderà invece alla presa in carico, da parte del Fornitore, della RPF.

A seguito della presa in carico, è concessa al Fornitore la possibilità di approfondire i contenuti della RPF. A tal fine, ove non intenda procedere con quanto previsto al successivo paragrafo 6.2.4 (invio del Piano Operativo), **entro 15 giorni lavorativi dall'accettazione della RPF** (o il termine migliorativo eventualmente offerto), il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione eventuali criticità legate ai contenuti della RPF. In caso di invio tardivo sarà applicata apposita penale da parte di Consip su segnalazione dell'Amministrazione.

Il Fornitore sarà **obbligato a rifiutare** la RPF o comunque a **segnalare le criticità** (qualora, come previsto al precedente capoverso, le abbia rilevate solo a seguito dell'approfondimento ivi previsto) riscontrate nello stesso a seguito della presa in carico, nei seguenti casi:

- qualora la RPF provenga da un **sogetto non legittimato**, in base alla normativa vigente o a quanto previsto al precedente capitolo 3 a utilizzare il presente Accordo Quadro;
- qualora **non sia esso il Fornitore con la quota attiva** secondo i meccanismi di cui al precedente paragrafo 6.2.1 e relativi sottoparagrafi;
- qualora la RPF **superi la capienza residua di Erosione Potenziale della quota**, tenuto conto anche della possibilità di incremento del 5% di cui al precedente paragrafo 6.1;
- qualora la RPF riguardi **ambiti merceologici e/o prestazioni diversi o non corrispondenti (anche in termini di rispetto dei vincoli di acquisto) a quelli oggetto dell'Accordo Quadro**;
- qualora il Fornitore abbia **preso contatti e/o fornito supporto all'Amministrazione in relazione alla RPF quando la propria Quota non è attiva (o il proprio periodo di closing time non è attivo)**, in violazione di quanto previsto al precedente paragrafo 6.2.2;
- in un'ottica di separazione tra i ruoli, qualora il Fornitore sia al contempo **fornitore o subappaltatore di un contratto già perfezionato nell'ambito del lotto PMO della gara Digital Transformation**. Si precisa che tale vincolo sussiste anche qualora:
 - il Fornitore sia chiamato ad eseguire, nel singolo ovvero in entrambi gli affidamenti (sia quello nell'ambito della presente iniziativa sia quello nell'ambito del Lotto PMO della gara Digital Transformation), solo una parte delle prestazioni nell'ambito del rispettivo RTI di appartenenza;

- il Fornitore (o una delle imprese del RTI Fornitore), individuato nell'ambito del presente Accordo Quadro, si trovi in una situazione di controllo/collegamento ex art. 2359 cc. rispetto a un fornitore (o una delle imprese del RTI fornitore) già affidatario/subappaltatore del contratto nell'ambito del lotto PMO della gara Digital Transformation;

Ad esempio: qualora un'Amministrazione abbia affidato un contratto nell'ambito del lotto PMO della gara Digital Transformation, ad un RTI in cui è presente la società "X", se un Fornitore del presente Accordo Quadro coincide con la società "X", in proprio o in quanto parte di apposito RTI, o coincide con altra società in una situazione di controllo/collegamento ex art. 2359 cc. rispetto alla società "X", lo stesso dovrà rifiutare la RPF o comunque segnalare la criticità all'Amministrazione nei termini sopra indicati.

In aggiunta rispetto a quanto sopra, il Fornitore potrà rifiutare/segnalare criticità in relazione alla RPF: i) in caso di documentati errori di dimensionamento, tali da determinare un dimensionamento stimato dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni inferiore rispetto a quello effettivamente necessario per l'esecuzione del contratto; ii) nei casi espressamente disciplinati al precedente paragrafo 2.4.1. In tali ipotesi, a fronte di segnalazione di criticità, l'Amministrazione potrà avviare apposito contraddittorio con il Fornitore, fissando eventualmente apposti termini perentori.

In caso di segnalazione di criticità da parte del Fornitore ai sensi del presente paragrafo, l'Amministrazione potrà comunque sempre far **decadere** la RPF, revocandola sul Sistema. Il Fornitore in tal caso sarà obbligato ad accettare tale Decadenza entro i successivi 2 giorni lavorativi, pena l'applicazione di apposita penale da parte di Consip su segnalazione dell'Amministrazione. **Tale Decadenza sarà obbligatoria nei casi di segnalazione di criticità di cui alle precedenti lettere da a) ad f) del presente paragrafo.** La Decadenza della RPF comporterà la perdita della priorità di cui al precedente paragrafo 6.2.

Qualora Consip S.p.A. venga a conoscenza del fatto che un'Amministrazione sia giunta sino al perfezionamento di un Contratto Esecutivo pur in presenza di uno dei casi di rifiuto/segnalazione di criticità obbligatori della relativa RPF di cui al presente paragrafo, Consip S.p.A. avrà la facoltà in qualsiasi momento, previo apposito contraddittorio, di darne comunicazione all'Amministrazione e al Fornitore, rappresentando che il conseguente Contratto Esecutivo stipulato sarà considerato espunto dal perimetro del presente Accordo Quadro. A tal fine Consip S.p.A. si adopererà per addivenire alla Decadenza (come definita in premessa) dell'Ordine e di conseguenza della rispettiva RPF, sul Sistema, anche imponendo al Fornitore di chiedere all'Amministrazione tale Decadenza entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione di apposita penale. Resta inteso che in tale ipotesi, Consip S.p.A. si riserva altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro nei confronti di tale Fornitore.

A parziale deroga rispetto all'ordine di priorità di cui al precedente paragrafo 6.2, solamente qualora si verifichi la situazione di cui alla **precedente lettera f)**, ove l'Amministrazione intenda comunque procedere con l'affidamento nell'ambito del presente Accordo Quadro, la stessa sarà tenuta a scorrere l'elenco dei Fornitori, secondo il meccanismo delle quote e delle tranches descritto in precedenza (passando quindi al Fornitore che segue nell'ordine delle Quote di cui alla singola Tranche, e, nel caso in cui non vi siano più Fornitori cui scorrere nell'ambito di tale Tranche, seguendo nuovamente l'ordine delle Quote nell'ambito della successiva Tranche a partire dal primo Fornitore), sino a giungere al Fornitore per il quale non sussiste il vincolo ivi indicato.

6.2.4 Piano Operativo

Ove non intenda segnalare criticità ai sensi del precedente paragrafo, il Fornitore selezionato, sulla base del Piano dei Fabbisogni, predisporrà il **Piano Operativo**, che dovrà essere trasmesso all'Amministrazione **entro 15 giorni lavorativi dall'accettazione della RPF (o il termine migliorativo eventualmente offerto)**, pena l'applicazione di apposita penale da parte di Consip su segnalazione dell'Amministrazione.

Nel Piano Operativo devono essere raccolte e dettagliate le richieste dell'Amministrazione, contenute nel Piano dei Fabbisogni, e deve essere formulata una proposta operativa, coerente rispetto al contesto tecnologico e applicativo indicato nel Piano dei Fabbisogni, secondo le modalità tecniche e operative e i corrispettivi unitari così come risultanti dall'offerta tecnica ed economica e dalla documentazione contrattuale di cui all'Accordo Quadro.

Fermo quanto previsto nelle Capitolato Tecnico Speciale, il Piano Operativo dovrà analizzare/definire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti in coerenza con quanto previsto nel Piano dei Fabbisogni:

- le quantità previste per ciascun servizio, **con eventuale proposta di nuovo dimensionamento economico inferiore rispetto a quello indicato nel Piano dei Fabbisogni**;
- la data di attivazione di ciascun servizio, in coerenza con quanto richiesto nel Piano dei Fabbisogni;
- l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione dei servizi, in coerenza con quanto richiesto nel Piano dei Fabbisogni;
- l'eventuale proposta di una diversa durata del Contratto Esecutivo rispetto a quella indicata nel Piano dei Fabbisogni;
- nominativo, il relativo CV e i contatti per il RUAC del Contratto Esecutivo e per i Responsabili Tecnici di cui al successivo paragrafo 7.2.2.

Unitamente al Piano Operativo dovrà essere, altresì, trasmessa all'Amministrazione la Garanzia Definitiva relativa al Contratto Esecutivo, come previsto dal Capitolato d'Oneri e nel rispetto delle indicazioni fornite nel Piano dei Fabbisogni. Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia comunicato al Fornitore, tramite il Sistema, il CIG derivato in sede di invio del Piano dei Fabbisogni, o in presenza di altri motivi oggettivi che impediscano l'invio della garanzia contestualmente al Piano Operativo, l'Amministrazione medesima potrà autorizzare il Fornitore a trasmettere la garanzia definitiva entro apposito termine, dalla stessa definito e comunicato formalmente al Fornitore, anche successivo a quello di invio del Piano Operativo, e comunque non superiore a 15 giorni solari dall'eventuale stipula. In tale ultima fattispecie, l'efficacia dello stesso Contratto Esecutivo decorrerà dalla produzione della garanzia definitiva nel termine massimo di cui sopra. In tal caso l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il Contratto Esecutivo in caso di mancato rispetto del termine di produzione della medesima garanzia da parte del Fornitore.

Compatibilmente con i tempi di elaborazione del Piano Operativo, con specifico riferimento ai servizi da svolgere presso la/e sede/i dell'Amministrazione, l'aggiudicatario potrà richiedere all'Amministrazione di condurre, con proprio personale tecnico o altro personale da lui stesso incaricato, e congiuntamente con i referenti dell'Amministrazione interessata, sopralluoghi presso la sede/i, allo scopo di verificare gli impatti e le modalità dell'attivazione dei servizi, secondo quanto richiesto dall'Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni. Il Fornitore deve approntare il calendario dei sopralluoghi necessari e deve indicare, per ciascuna sede oggetto di sopralluogo, il nominativo dell'incaricato dal Fornitore che effettuerà il sopralluogo, con gli estremi di un documento di riconoscimento e l'elenco delle verifiche da effettuare. Il calendario viene sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione interessata.

Si precisa che dalla mera trasmissione del Piano Operativo da parte del Fornitore selezionato verso l'Amministrazione non scaturisce obbligo per l'Amministrazione di procedere alla stipula del Contratto Esecutivo con il medesimo Fornitore.

6.2.5 Contratto Esecutivo

L'Amministrazione, entro **30 giorni solari** dalla ricezione del Piano Operativo, ha la facoltà:

- i) di approvare il Piano Operativo tramite il Sistema (mediante l'invio dell'Ordine di Fornitura);
- ii) oppure di comunicare, per mezzo dell'Area Comunicazioni del Sistema (o, in caso di indisponibilità, a mezzo PEC), la richiesta di eventuali modifiche e/o integrazioni, nel rispetto del Piano dei Fabbisogni. In tal caso il Fornitore dovrà apportare al documento presentato le modifiche e/o

integrazioni richieste dall'Amministrazione. Il Fornitore dovrà inviare, a mezzo Area Comunicazioni del Sistema (o a mezzo PEC solo in caso di indisponibilità del Sistema medesimo), la versione definitiva del Piano Operativo entro **10 giorni solari** dalla comunicazione di richiesta dell'Amministrazione, pena l'applicazione, da parte di Consip S.p.A. su segnalazione dell'Amministrazione, delle penali previste nell'Accordo Quadro. Dalla data di trasmissione del Piano Operativo aggiornato decorrerà nuovamente il termine di 30 giorni solari entro i quali l'Amministrazione ha la facoltà di approvare il Piano Operativo medesimo;

- iii) oppure di chiedere a mezzo Area Comunicazioni del Sistema (o a mezzo PEC solo in caso di indisponibilità del Sistema medesimo) massimo **ulteriori 15 giorni solari** per la verifica del Piano Operativo.

Contestualmente all'approvazione del Piano Operativo, mediante l'Ordine di Fornitura sul Sistema, l'Amministrazione invierà al Fornitore, sempre tramite il Sistema, i seguenti documenti, sottoscritti digitalmente dall'Amministrazione:

- il Piano dei Fabbisogni;
- il Piano Operativo firmato (che si intenderà così approvato);
- qualora li abbia predisposti e condivisi con il Fornitore ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 6.2.2, l'apposito documento di contratto, eventualmente redatto sulla base dello schema di contratto messo a disposizione nel kit, e l'eventuale atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati, entrambi firmati;
- ogni ulteriore allegato al Piano dei Fabbisogni e al Piano Operativo approvato.

L'Ordine di Fornitura e i suddetti allegati costituiranno tutti parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo.

Il valore economico riportato nell'Ordine di Fornitura non potrà superare quello riportato sulla RPF.

Ciascun concorrente, contestualmente alla chiusura del periodo di Closing Time, sarà obbligato a chiedere alle Amministrazioni la Decadenza di tutte le RPF ancora pendenti e le Amministrazioni saranno obbligate ad accettarle. Ove Fornitore e Amministrazione non adempiano e venga comunque perfezionato il Contratto Esecutivo, troverà applicazione quanto sotto riportato.

L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite in premessa.

Per potere acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell'Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip e/o al MEF, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.

Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L'Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.

Affinché l'Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema, unitamente agli allegati obbligatori indicati nel presente paragrafo. Non è consentito l'invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.

Nei seguenti casi:

- qualora, nonostante la **segnalazione delle criticità obbligatorie** di cui al presente paragrafo 6.2.3 l'Amministrazione abbia comunque emesso l'Ordine di Fornitura;
- qualora, nonostante la **segnalazione delle criticità facoltativa** di cui al presente paragrafo 6.2.3 l'Amministrazione abbia comunque emesso l'Ordine di Fornitura senza avviare o, comunque, concludere positivamente, alcun contraddittorio con il Fornitore;
- qualora l'Ordine di Fornitura sia stato emesso **dopo i termini massimi** indicati ai precedenti punti i., ii. e/o iii. del presente paragrafo, e comunque **dopo la conclusione del periodo di Closing Time**;
- qualora l'Ordine di Fornitura riporti un **valore economico superiore rispetto a quello riportato sulla RPF**;

il Fornitore dovrà, tempestivamente, e comunque **entro quattro giorni lavorativi** rifiutare l'Ordine, mediante l'apposita funzione del Sistema; l'Ordine, quindi, non avrà validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. In tal caso, non potrà più essere emesso un nuovo Ordine sulla base della precedente RPF, con conseguente perdita dell'ordine di priorità acquisito dall'Amministrazione. Resta inteso che, qualora Consip S.p.A. venga a conoscenza del fatto che un Fornitore sia giunto sino al perfezionamento del Contratto Esecutivo pur in presenza: **1) di un Ordine di Fornitura con valore economico superiore rispetto a quello riportato sulla RPF; 2) oppure di un ordine tardivo secondo quanto sopra indicato; Consip si riserva le medesime facoltà previste al precedente paragrafo 6.2.3 (relativo al caso di perfezionamento di un Contratto Esecutivo pur in presenza di uno dei casi di rifiuto/segnalazione di criticità obbligatori della RPF).**

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 59 comma 5-bis del Codice, ove in sede di emissione degli Ordini di Fornitura non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale né ripristinarlo mediante rinegoziazione secondo oggettiva buona fede.

Per effetto dell'Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.

I singoli Contratti Esecutivi si perfezionano il **quarto giorno lavorativo** successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l'Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste entro il termine indicato nell'Ordine di Fornitura. Fermo restando quanto sopra, il Fornitore sarà comunque tenuto a trasmettere all'Amministrazione il Contratto Esecutivo sottoscritto per accettazione entro e non oltre il **quarto giorno lavorativo** dalla ricezione dell'Ordine di Fornitura, pena l'applicazione di apposita penale da parte di Consip su segnalazione dell'Amministrazione. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre **due giorni** dalla conclusione del singolo Contratto Esecutivo i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.

Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine di Fornitura. In caso di revoca dell'Ordine da parte dell'Amministrazione, quest'ultima perderà la RPF e la priorità acquisita.

Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore, entro **un giorno lavorativo** dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.

Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto dell'art. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14; iii) ai sensi e per gli

effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice, relativamente ai singoli Contratti Esecutivi. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

Nel corso dell'esecuzione del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione potrà aggiornare il Piano dei Fabbisogni e richiedere aggiornamenti del Piano Operativo ogni qualvolta lo ritenga necessario, nel rispetto delle previsioni del Codice degli Appalti in merito alle modifiche dei contratti in fase di esecuzione.

Il Fornitore sarà tenuto alla fornitura e all'erogazione dei servizi in conformità ai processi, alle procedure ed alle responsabilità attribuite secondo le direttive dell'Amministrazione, che verranno definite e condivise nella fase di avvio della fornitura, nonché aggiornate durante il corso della fornitura in funzione delle eventuali evoluzioni.

Qualora l'Amministrazione abbia assegnato al Fornitore un termine non superiore a 15 giorni solari dalla stipula per la produzione della garanzia definitiva, il Contratto Esecutivo acquisirà efficacia a partire dalla produzione della/e stessa/e. La garanzia definitiva prestata in favore di Consip S.p.A. copre, a tal fine, altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase successiva al perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi fino alla relativa acquisizione di efficacia.

Qualora il fornitore non rispettasse il termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima avrà la facoltà di risolvere il Contratto Esecutivo. Resta inteso, altresì, che qualora Consip S.p.A. venga a conoscenza del fatto che un'Amministrazione ha risolto il proprio Contratto Esecutivo per tale ragione, avrà la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro nei confronti dello specifico Fornitore.

Entro 10 giorni lavorativi dalla stipula (o dall'efficacia nel caso di produzione postuma della garanzia definitiva sopra indicato) del Contratto Esecutivo (o comunque entro il diverso termine concordato con l'Amministrazione nel corso delle attività di cui ai precedenti paragrafi 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4), il Fornitore selezionato dovrà inviare all'Amministrazione:

- un piano di lavoro generale coerente con il fabbisogno, che rappresenta la totalità dei servizi richiesti e rappresenta le attività propedeutiche all'attivazione dei servizi, e che potrà essere aggiornato in corso di esecuzione del Contratto Esecutivo previo accordo con l'Amministrazione. Come previsto nel Capitolato Tecnico Speciale, tale piano dovrà contenere al proprio interno anche il piano di subentro e *Set-up* (qualora l'Amministrazione non abbia richiesto il subentro, tale piano dovrà essere limitato alle sole attività di *Set-up*);
- un piano della qualità specifico (ad integrazione del Piano della Qualità Generale che deve essere trasmesso alla Consip S.p.A. ai sensi del successivo paragrafo 7.1.1), contenente: i) l'organizzazione di ciascuno dei servizi (organigramma e responsabilità assegnate); ii) metodi tecniche e strumenti applicabili per ciascun servizio; iii) requisiti di qualità;
- i CV delle risorse professionali che verranno impiegate per l'erogazione dei servizi, con le relative certificazioni richieste e/o proposte in prima fase.

7 GOVERNANCE DELL'ACCORDO QUADRO

7.1 Aspetti organizzativi di carattere generale

Il presente capitolo illustra i requisiti organizzativi del Fornitore.

7.1.1 Requisiti di qualità

La qualità dei servizi è garantita dall'insieme delle attività sistematiche e pianificate messe in campo dal Fornitore per dare evidenza all'Amministrazione che i servizi e i prodotti contrattualmente forniti siano conformi ai requisiti richiesti.

Pertanto, essa è parte integrante dell'esecuzione di un servizio e non un mezzo finalizzato alla sola consegna e accettazione del servizio medesimo.

Le attività di garanzia della qualità della fornitura sono implementate attraverso verifiche, ispezioni e consuntivi svolte principalmente sui deliverable e artefatti, quali:

- la pianificazione della qualità (Piano della qualità – Generale e Specifico);
- il controllo della qualità (verifiche, validazioni, riesami, ispezioni e collaudi);
- il controllo e monitoraggio dei livelli di servizio (indicatori di qualità e di servizio).

Il Fornitore dovrà garantire la qualità della fornitura sia rispettando i criteri di qualità del proprio processo sia applicando il Piano della Qualità.

Il Fornitore deve garantire la qualità dei servizi erogati, attraverso la presenza al suo interno di specifiche funzioni di verifica, validazione, riesame, assicurazione qualità sui prodotti e sui processi, che si devono basare sui principi prescritti dalle norme della serie ISO 9000.

Il Piano della Qualità Generale e il Piano della Qualità Specifico costituiranno il riferimento per le attività di verifica e validazione svolte dal Fornitore all'interno dei propri gruppi di lavoro.

Il Piano della Qualità Generale e i Piani della Qualità Specifici dovranno essere aggiornati a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d'opera o, comunque, su richiesta della Consip/Amministrazione ogni qualvolta lo reputi/reputino opportuno, nonché in caso di nuovi standard, best-practices e disponibilità di strumenti in grado di migliorare la garanzia della qualità. Essi devono essere riconsegnati aggiornati a livello di intero documento, e non per le sole parti variate, e dovrà essere possibile individuare le modifiche effettuate.

Durante l'erogazione, tutti i dati rilevati e tutti quelli oggetto dei report periodici o per evento saranno archiviati a cura del Fornitore che ne dovrà garantire la fruizione alla Consip S.p.A. e all'Amministrazione per tutta la durata contrattuale.

Inoltre, il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta della Consip/Amministrazione, la base dati di dettaglio secondo apposito formato standard che sarà indicato, contenente tutti i dati rilevati, utilizzata per la valorizzazione degli indicatori di qualità.

Su richiesta della Consip/Amministrazione, il Fornitore dovrà predisporre delle rappresentazioni dell'andamento della fornitura basandosi sui dati riportati nei rapporti indicatori di qualità della fornitura e di obiettivo anche al fine di effettuare analisi a vari livelli di dettaglio delle informazioni.

Gli indicatori di qualità che devono essere puntualmente rilevati dal Fornitore sono quelli indicati nelle apposite appendici al Capitolato Tecnico Speciale e quelli aggiuntivi, proposti dal Fornitore nell'ambito dell'Offerta Tecnica.

Si precisa che tutte le prescrizioni del Capitolato Tecnico Generale e del Capitolato Tecnico Speciale e le rispettive appendici sono requisiti minimi, ai quali si aggiungono gli impegni assunti in offerta tecnica. Il mancato rispetto costituisce pertanto inadempimento contrattuale.

Il Piano della Qualità Generale dovrà essere consegnato alla Consip S.p.A. entro e non oltre 30 giorni solari dalla stipula dell'Accordo Quadro, unitamente all'eventuale integrazione dell'Appendice 2 relativa agli indicatori di qualità al rispettivo Capitolato Tecnico Speciale, completa di tutti gli indicatori aggiuntivi e migliorativi, degli strumenti di misurazione migliorativi o versioni di prodotto, proposti in sede di Offerta Tecnica di AQ, pena l'applicazione delle penali contrattualmente previste. Il Piano dovrà essere approvato dalla Consip S.p.A. Nel caso di eventuali osservazioni o richieste di modifica da parte della Consip S.p.A., il Fornitore si impegna ad aggiornare il Piano entro e non oltre i successivi 10 giorni solari, pena

l'applicazione delle penali contrattualmente previste. Nel corso di esecuzione dello specifico Accordo Quadro, a seguito di variazioni che dovessero intervenire, Il Fornitore dovrà aggiornare il Piano della Qualità Generale e consegnare alla Consip S.p.A. la versione aggiornata del documento

Il Piano della Qualità Generale:

- contiene il riepilogo di tutti gli elementi migliorativi che caratterizzano l'offerta tecnica formulata dal Fornitore;
- fornisce lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti con le procedure generali del sistema qualità del Fornitore già esistenti;
- esplicita disposizioni organizzative (ivi inclusi i referenti) e metodologiche adottate dal Fornitore, allo scopo di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti ivi inclusi i livelli di servizio previsti nell'appendice relativa agli indicatori di qualità di cui al Capitolato Tecnico Speciale;
- dettaglia i metodi di lavoro messi in atto dal Fornitore, facendo riferimento o a procedure relative al proprio sistema, e descritte nel manuale qualità; o a procedure sviluppate per lo specifico Accordo Quadro, a supporto delle attività in esso descritte, e, in tal caso, dovranno essere allegate al piano;
- garantisce il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste, nonché la trasparenza e la tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa, il Fornitore, la Consip, le Amministrazioni;
- garantisce un'efficace e rapido coordinamento con i Piani della Qualità Specifici richiesti per i singoli Contratti Esecutivi.

Nella redazione del Piano della Qualità Generale, il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento contenuto nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico Speciale - "Cicli e Prodotti".

Unitamente al Piano della Qualità Generale, e quindi entro e non oltre 30 giorni solari dalla stipula dell'Accordo Quadro, pena l'applicazione di apposita penale, il Fornitore dovrà consegnare a Consip (per la successiva messa a disposizione delle PA), gli strumenti di cui al paragrafo 7.4.5 del Capitolato Tecnico Speciale completi della documentazione utente a supporto.

7.1.2 Risorse impiegate

Ferme restando le competenze professionali richieste nel Capitolato Tecnico Speciale e relative appendici e quelle eventualmente offerte, le risorse impiegate nei servizi dovranno possedere capacità tecniche (in particolare sulle architetture moderne, interoperabili e cloud-based) e professionali quali prontezza, precisione, affidabilità, competenza e perfetta conoscenza della documentazione contrattuale.

Il Fornitore deve garantire un elevato grado di flessibilità nel rendere disponibili le risorse, nonché nel garantire l'aggiornamento tecnico delle necessarie competenze.

Le risorse da impiegare/sostituire devono rispondere ai requisiti minimi indicati per i relativi profili professionali o a quelli migliorativi eventualmente indicati in Offerta Tecnica, aggiornati sulla base dell'evoluzione tecnologica e dell'aggiornamento di standard e linee guida nonché della normativa di riferimento relativa alla presente iniziativa. In caso di sostituzione le nuove risorse professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Si precisa inoltre che i titoli e le certificazioni richiesti/offerti in fase di gara, dovranno essere posseduti per l'intera durata contrattuale. In caso di sostituzione di risorse certificate le nuove risorse dovranno possedere le medesime certificazioni o superiori.

Si rinvia in ogni caso alle previsioni contenute nell'Appendice 2 relative agli Indicatori di qualità del Capitolato Tecnico Speciale.

7.1.3 Reportistica da inviare a Consip inerente alla fase esecutiva

Il Fornitore è obbligato a trasmettere entro 15 giorni dalla fine di ciascun anno successivo all'attivazione dell'AQ (e sino a quando sarà ancora in vigore l'ultimo dei Contratti Esecutivi stipulati), pena l'applicazione

di una penale, un report contenente una vista sintetica delle progettualità richieste nell'ambito del complesso dei Contratti Esecutivi in essere e conclusi, con un set minimo di informazioni descrittive e analitiche relative allo stato di avanzamento.

Il report dovrà essere trasmesso in formato digitale, secondo il formato e le modalità che saranno indicate da Consip all'attivazione dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore è altresì obbligato a trasmettere, qualora richiesta da Consip ed entro la tempistica con la stessa concordata pena l'applicazione di apposita penale, ulteriore reportistica contenente dati di dettaglio relativi alle suddette progettualità, relativi allo stato di avanzamento delle attività, alla rendicontazione economica dei progetti realizzati, alle applicazioni gestite e alle attività di supporto tecnico specialistico, fermi restando i diritti di proprietà intellettuale e le esigenze di segretezza delle Amministrazioni.

La reportistica dovrà includere indicatori di qualità, milestone raggiunte, criticità rilevate, consuntivo delle risorse impiegate e ogni altro elemento utile alla verifica della corretta esecuzione del contratto.

La reportistica dovrà essere trasmessa in formato digitale, secondo le modalità che saranno indicate da Consip all'attivazione dell'Accordo Quadro. Ogni report dovrà includere una sezione di sintesi e una sezione analitica, con dati aggregati e dettagliati, indicatori di qualità, consuntivo delle risorse e delle attività, nonché evidenza delle eventuali criticità e delle azioni di miglioramento intraprese.

Consip si riserva la facoltà di richiedere report aggiuntivi o personalizzati per specifici progetti, applicazioni o ambiti di servizio, nonché di effettuare verifiche e audit sui dati rendicontati.

In aggiunta rispetto a quanto sopra e **ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 20, dell'Accordo Quadro**, qualora il Fornitore sia costituito in RTI/consorzio e in prima fase abbia formulato offerta migliorativa in relazione al criterio C03 ("COINVOLGIMENTO DI PMI/IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE/ STARTUP INNOVATIVE"), il medesimo sarà tenuto altresì a trasmettere a Consip S.p.A., entro 15 giorni dalla fine di ciascun anno successivo all'attivazione dell'AQ (e sino a quando sarà ancora in vigore l'ultimo dei Contratti Esecutivi stipulati), pena l'applicazione di una penale, un report contenente il dettaglio della percentuale di effettiva esecuzione, nell'ambito del complesso dei Contratti Esecutivi in essere e conclusi, da parte di ciascuna delle PMI/Imprese di nuova costituzione/Startup innovative parti del RTI/Consorzio.

7.2 Ruoli di coordinamento richiesti

Il Fornitore è tenuto ad impiegare i referenti di seguito indicati, quali ruoli minimi di coordinamento delle attività contrattuali previste. In caso di inadeguatezza, impreparazione e/o incompetenza, il referente dovrà immediatamente essere sostituito con una figura rispondente ai requisiti minimi richiesti, con l'eventuale applicazione dei rilievi e/o delle penali contrattualmente previsti.

Per tutti i referenti richiesti e/o offerti, il Fornitore dovrà indicare un numero di telefono cellulare e un indirizzo di posta elettronica, attivo durante l'orario di lavoro richiesto per la fornitura, e garantire la risposta ai quesiti posti dall'Amministrazione **entro 4 ore lavorative dall'inoltro** o dal contatto telefonico, pena l'applicazione delle penali contrattualmente previste.

Si fa presente, inoltre, che tutti i referenti devono essere disponibili in modalità operativa presso l'Amministrazione ove necessario e/o richiesto per l'espletamento di tutte le attività contrattuali, secondo quanto esposto ai paragrafi successivi.

Tali presenze non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e, pertanto, tutti i referenti richiesti e/o offerti non potranno far parte di alcuno dei gruppi di lavoro relativi ai servizi oggetto della fornitura.

7.2.1 Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC)

Per l'Accordo Quadro e per ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore dovrà indicare un Responsabile unico delle attività contrattuali (di seguito per brevità anche RUAC). Il RUAC dovrà riferire, per quanto di competenza, alla Consip S.p.A. (in caso di RUAC dell'Accordo Quadro) o alle Amministrazioni (in caso di RUAC del Contratto Esecutivo) su tutte le tematiche contrattuali, quali ad esempio:

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – ID 2860

Capitolato Tecnico Generale

- correttezza nell'esecuzione dei servizi (ad esempio, la stima, la pianificazione e la consuntivazione delle attività, gli adempimenti legati alla qualità, il controllo dell'avanzamento lavori, la verbalizzazione degli incontri con l'utenza, il controllo del Piano dei Fabbisogni e del Piano Operativo, le attività di valutazione e contenimento dei rischi, ecc.);
- pieno adempimento degli impegni assunti in Offerta Tecnica;
- predisposizioni e variazioni dei Piani di lavoro della fornitura del servizio;
- predisposizione dei Piani della Qualità Specifici e garanzia del rispetto del Piano della Qualità Generale e delle specificità dei servizi richiesti;
- verifica dei livelli di servizio sulle attività oggetto della fornitura del servizio ed individuazione delle eventuali azioni correttive a fronte del mancato rispetto delle soglie previste e/o a fronte di rilievi;
- verifica dei risultati sugli indicatori di qualità e di digitalizzazione;
- problematiche relative a eventuale mancata aderenza delle risorse impiegate rispetto ai profili professionali richiesti con particolare riferimento, ad esempio, alle certificazioni richieste o a competenze di tematica;
- eventuali azioni da intraprendere per migliorare l'erogazione dei servizi e valutarne i risultati ottenuti;
- pianificazione ed impiego di risorse quantitativamente e qualitativamente adeguate;
- gestione delle criticità e dei rischi complessivi di progetto risolvendo tutti i potenziali conflitti e/o eventuali disservizi;
- coordinamento fra i gruppi ed i referenti per garantirne il massimo grado di sinergia e omogeneità d'azione, ottimizzando in particolare la distribuzione delle risorse fra i gruppi a fronte di picchi d'attività e/o di esigenze e urgenze specifiche;
- garanzia di unitarietà, integrazione, omogeneità e sinergia nelle singole erogazioni dei servizi;
- adozione di idonei strumenti per facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i vari attori coinvolti nell'erogazione dei servizi;
- assicurazione di un alto grado di sinergia tra le risorse impiegate nei servizi core e quelle impiegate negli altri servizi al fine di garantire un costante e adeguato grado di conoscenza e di attenzione evitando discontinuità;
- eventuali azioni correttive proposte a fronte di situazioni critiche e/o di risultati di iniziative di Customer Satisfaction.

Inoltre, il RUAC dello specifico Accordo Quadro, coadiuvato dai RUAC dei Contratti Esecutivi e dai responsabili tecnici di cui al paragrafo 7.2.2 dovrà:

- rendere disponibili alla Consip S.p.A., su richiesta, documenti periodici di sintesi sull'andamento dei contratti e sulle attività di supporto alle Amministrazioni;
- gestire a livello territoriale quanto previsto per la figura del RUAC, interfacciandosi, ove necessario con i Responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi.

Il RUAC dello specifico Accordo Quadro, inoltre, dovrà avere una qualifica dirigenziale, con appositi poteri di firma tali da impegnare l'impresa/RTI/Consorzio nei confronti della Consip S.p.A.

Il RUAC del singolo Contratto Esecutivo dovrà disporre di poteri di firma tali da impegnare in maniera esecutiva l'impresa/RTI/Consorzio nei confronti delle Amministrazioni.

Il nominativo, il CV e i contatti del RUAC dell'Accordo Quadro dovrà essere trasmesso a Consip S.p.A. ai fini dalla stipula dello stesso.

Unitamente al Piano operativo, il Fornitore dovrà fornire il nominativo, il relativo CV e i contatti per il RUAC del Contratto Esecutivo e per i Responsabili tecnici di cui al successivo paragrafo, pena l'applicazione delle penali

7.2.2 Responsabili tecnici per l'erogazione dei servizi

I Responsabili Tecnici per l'erogazione dei servizi sono i referenti operativi del Fornitore per le attività di erogazione dei servizi.

In considerazione della natura delle attività da svolgere e a garanzia dell'operatività dei servizi, i Responsabili tecnici devono essere reperibili telefonicamente e tramite posta elettronica dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, senza oneri aggiuntivi.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione i seguenti Responsabili Tecnici (che potranno essere i medesimi per tutti i Contratti Esecutivi, oppure distinti per ciascun Contratto Esecutivo, e i cui nominativi, CV e contatti dovranno comunque essere comunicati alle singole Amministrazioni, come indicato al precedente paragrafo 6.2.4):

- i) un referente per i Servizi realizzativi;
- ii) un referente per il servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo;
- iii) un referente per i servizi di Manutenzione;
- iv) un referente per i servizi di Supporto Tecnico-Specialistico ICT;
- v) un referente per i servizi accessori;
- vi) un referente tecnologico, specializzato nello sviluppo cloud native;

I suddetti responsabili dovranno garantire il corretto svolgimento delle attività e dei servizi ed il relativo livello di qualità di erogazione, nel pieno rispetto degli indicatori di qualità previsti nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico Speciale.

A titolo esemplificativo si riportano le attività principali in carico alle diverse tipologie di responsabili tecnici.

Referente per i servizi realizzativi:

- coordinamento delle attività e delle risorse impiegate nei servizi realizzativi (sviluppo, evoluzione, migrazione, configurazione/personalizzazione software).
- verifica dell'erogazione delle attività e delle risorse coinvolte, rispetto ai Piani di Qualità e di Lavoro.
- partecipazione alle riunioni di avanzamento e alle riunioni indette dall'Amministrazione.
- gestione delle milestone, della documentazione e della qualità dei deliverable.

Il profilo professionale minimo per la figura di responsabile del servizio dovrà corrispondere al Project Manager.

Referente per il servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo e/o per i servizi accessori:

- coordinamento delle attività e delle risorse impiegate nello specifico servizio, nel rispetto dei Piani di Qualità e del Piano di Lavoro;
- verifica sull'erogazione delle attività di tutte le risorse coinvolte nei servizi, conformemente ai requisiti minimi di qualità della fornitura;
- partecipazione alle riunioni di avanzamento e/o a riunioni indette dalle Amministrazioni.

Il profilo professionale minimo per la figura di responsabile del servizio dovrà corrispondere al Project Manager.

Referente dei servizi di Manutenzione:

- coordinamento delle attività di manutenzione (correttiva, adeguativa, evolutiva) sul software in esercizio.
- supervisione delle attività di diagnosi, correzione e ripristino delle funzionalità.
- verifica del rispetto degli SLA e degli indicatori di qualità specifici (vedi Appendice 2).
- gestione delle risorse dedicate alla manutenzione e interfaccia con l'Amministrazione.

Il profilo professionale minimo per la figura di responsabile del servizio dovrà corrispondere al Project Manager.

Referente dei servizi di Supporto Tecnico-Specialistico ICT:

- coordinamento delle attività di supporto specialistico ICT, assessment, benchmarking, analisi tecnica, validazione linee guida, prototipazione e simulazioni.

- supervisione delle attività di studio, analisi, valutazione e consulenza tecnica.
- coordinamento delle risorse specialistiche coinvolte (es. Cloud Architect, Data Scientist, QA Manager, ecc.).
- verifica della qualità delle soluzioni proposte e della documentazione tecnica prodotta.

Il profilo professionale minimo per la figura di responsabile del servizio dovrà corrispondere al Project Manager.

Referente tecnologico, specializzato nello sviluppo cloud native:

- coordinamento tecnologico, di indirizzo metodologico e di verifica di compliance agli standard della piattaforma Cloud di riferimento per tutti i progetti ed attività di sviluppo, evoluzione e manutenzione cloud-native/ready;
- valutazione del grado di innovazione tecnologica delle Amministrazioni e interlocuzione con gli organismi di coordinamento e controllo per le tematiche di migrazione e evoluzione in Cloud;
- verifica sull'erogazione delle attività di tutte le risorse coinvolte nei servizi, conformemente ai requisiti minimi di qualità della fornitura;
- partecipazione alle riunioni di avanzamento e/o a riunioni indette dalle Amministrazioni.

Il profilo professionale richiesto per la figura di responsabile del servizio dovrà corrispondere al Cloud Application Architect.